

Il Convegno di Firenze del 10 dicembre 2021 “La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari”

La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche

Silvia Bolognini

1. – Premessa

Il sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate è attualmente previsto e normato da tre distinti regolamenti, quali, più nello specifico, il reg. (UE) n. 1151/2012 per quanto concerne i pro-

dotti agricoli e alimentari¹, il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i prodotti del settore vitivinicolo² e il reg. (UE) 2019/787 per quanto interessa le bevande spiritose³.

Nonostante la presenza, nel sistema delle fonti di diritto derivato di matrice europea, di tre distinti regolamenti, il sistema di tutela si presenta come unitario: le disposizioni contemplate dai regolamenti ora ricordati si ispirano, invero, alle medesime *rationes* e si presentano con formulazioni molto simili e in taluni casi persino identiche.

Questo consente di procedere all'esame della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia prescindendo dal fatto che le singole sentenze abbiano riguardato i prodotti agricoli e alimentari o i prodotti del settore vitivinicolo o, ancora, le bevande spiritose, fermo restando che la maggior

(¹) Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dedica, invero, alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette il Titolo II (attualmente composto dagli artt. 4-16 *bis*). Giova segnalare che, nell'ambito della nuova PAC, il reg. (UE) 2021/2117 ha introdotto diverse modifiche e integrazioni al reg. (UE) n. 1151/2012, che interessano, in parte, anche il Titolo II. Nonostante la disamina delle modifiche e delle integrazioni introdotte dal reg. (UE) 2021/2117 esuli dall'oggetto del presente contributo, merita di essere evidenziato in questa sede che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, punto 2, di tale regolamento, nell'ambito di applicazione del reg. (UE) n. 1151/2012 rientrano ora (non solo i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'Allegato I del TFUE e i prodotti agricoli e alimentari elencati nel suo Allegato I), ma anche i vini aromatizzati. L'attuale formulazione dell'art. 2, par. 2, esclude dall'ambito di applicazione del reg. (UE) n. 1151/2012 solamente le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato VII, parte II, del reg. (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino, che, conseguentemente, ricadono nella sfera di operatività del regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Coerentemente con tale modifica, il reg. (UE) 2021/2117 ha soppresso il Capo III del reg. (UE) n. 251/2014 riguardante i prodotti vitivinicoli aromatizzati, che contemplava anche la disciplina delle indicazioni geografiche protette a essi relative – si veda l'art. 3, n. 8) del reg. (UE) 2021/2117 – e ha riformulato, altresì, il titolo di tale regolamento, eliminando da esso qualsivoglia riferimento alle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – si veda l'art. 3, n. 1), del reg. (UE) 2021/2117 –. Al contempo, l'art. 2, n. 10), del reg. (UE) 2021/2117 ha disposto l'inserimento, nel Titolo II del reg. (UE) n. 1151/2012, dell'art. 16 *bis*, rubricato «Indicazioni geografiche esistenti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati». Le ragioni che hanno indotto il legislatore europeo a introdurre tali modifiche sono descritte nel 77° *considerando* del reg. (UE) 2021/2117 e risiedono, in estrema sintesi, nella opportunità di semplificare il quadro giuridico per la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, a fronte del numero limitato di domande di registrazione presentate a norma del reg. (UE) n. 251/2014.

(²) Il reg. (UE) n. 1308/2013 dedica la Sezione 2 del Capo I («Disposizioni in materia di commercializzazione») del Titolo II («Norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni dei produttori») della Parte II («Mercato interno») alle «Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo». Tale Sezione – che comprende gli artt. 92-116 *bis* – si compone di 4 Sottosezioni, delle quali la seconda (artt. 93-111) è dedicata alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche. Il reg. (UE) 2021/2117 ha introdotto talune modifiche e integrazioni anche alle disposizioni contemplate dalla Sottosezione 2 dedicata alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche relative al settore vitivinicolo.

(³) Il reg. (UE) 2019/787 relativo alle bevande spiritose dedica il Capo III (artt. 21-42) alle indicazioni geografiche. Poiché le disposizioni del Capo III – fatta eccezione per l'art. 24, par. 4, terzo comma, par. 5, par. 6 e par. 7 – hanno ricevuto applicazione a decorrere dall'8 giugno 2019, la maggior parte delle pronunce prese in considerazione nel presente contributo fa riferimento al provvedimento di matrice europea precedentemente in vigore, vale a dire al reg. (CE) n. 110/2008.

parte delle pronunce prese in considerazione nel presente contributo si riferisce alle disposizioni contemplate dai provvedimenti precedentemente in vigore e non tiene conto, per ovvie ragioni, delle modifiche e integrazioni di recente introdotte dal reg. (UE) 2021/2117 nell'articolato del reg. (UE) n. 1151/2012 e del reg. (UE) n. 1308/2013.

In via preliminare, è possibile osservare che la Corte di giustizia ha senz'altro contribuito, con un numero decisamente ampio di sentenze, a meglio delineare i contorni del sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate⁴. Nell'economia del presente contributo non sarà, evidentemente, possibile passare in rassegna la totalità di tali pronunce: dovendo procedere a una selezione, ci si limiterà a soffermarsi sui principali orientamenti della Corte di giustizia che hanno fatto da stimolo all'introduzione di talune modifiche alla disciplina di riferimento e che hanno chiarito, in via interpretativa, la portata delle disposizioni che individuano le condotte lesive della protezione riconosciuta ai nomi registrati.

2.- La giurisprudenza della Corte di giustizia e l'evidenziazione di talune lacune presenti nel sistema di tutela delle indicazioni geografiche protette: in particolare, la pronuncia *Parmesan II*

Nel tentativo di analizzare con un approccio sistematico i tratti salienti delle principali sentenze sul punto, merita di essere sottolineato che la Corte di giustizia è stata investita di questioni attinenti al sistema di tutela delle indicazioni geografiche in circostanze differenti e a vario titolo: in alcuni

casi, in occasione di ricorsi per inadempimento (come nei famosi casi *Parmesan I*⁵ e *Rioja II*⁶), in altri, in occasione di ricorsi di annullamento (come nell'altrettanto noto caso *Feta* – sentenze *Feta I* del 1999⁷ e sentenza *Feta II* del 2005⁸ –), in altri ancora (che sono decisamente i più numerosi), in occasione di rinvii pregiudiziali.

Va da sé che, allorché è stata chiamata a pronunciarsi sulla base di rinvii pregiudiziali, la Corte di giustizia ha beneficiato di un margine di azione maggiore, essendo legittimata a «esplorare vie interpretative differenti»⁹.

Ciò nondimeno, ad alcuni giudizi espressi dalla Corte di giustizia nell'ambito di ricorsi per inadempimento o per annullamento va ascritto il merito di avere sollecitato una riflessione da parte del legislatore europeo che spesso si è tradotta in una modifica del dato normativo di riferimento: ciò è accaduto laddove le pronunce della Corte di giustizia hanno rappresentato l'occasione per mettere in evidenza talune lacune presenti nelle disposizioni che regolavano il sistema di tutela.

Sotto tale profilo, le pronunce più significative sono quelle relative ai casi *Parmesan II* (del 2008) e *Rioja II* (del 2000).

Com'è noto, la sentenza *Parmesan II* è stata emessa in seguito a un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea nei confronti della Germania, volto a vedere rilevato l'inadempimento di quest'ultima, consistente nell'aver dichiarato formalmente che gli organi amministrativi di controllo tedeschi non erano tenuti a perseguire d'ufficio, come illeciti, gli impieghi nel territorio tedesco della denominazione *Parmesan*

(⁴) Si veda, in proposito, N. Olszak, *Le rôle de la Cour de justice dans la définition et l'utilisation des indications géographiques*, in *La contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en Europe*, a cura di C. Geiger, Parigi, 2013, p. 141 ss.

(⁵) Corte giust., 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*.

(⁶) Corte giust., 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*.

(⁷) Corte giust., 16 marzo 1999, in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, *Regno di Danimarca, Repubblica Federale di Germania e Repubblica Francese c. Commissione delle Comunità europee*.

(⁸) Corte giust., 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca c. Commissione delle Comunità europee*.

(⁹) Si veda, espressamente in tal senso, G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, p. 200, il quale, nel commentare la sentenza *Parmesan II*, ha osservato che, in tale occasione, la Corte di giustizia, essendo stata chiamata a pronunciarsi sulla base di un ricorso per inadempimento, è stata in certa misura costretta ad attenersi al contenuto del solo reg. (CEE) n. 2081/92; (che, come è noto, è stato il primo provvedimento di matrice europea sulla protezione delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari); come sottolineato dall'A., «Probabilmente un rinvio pregiudiziale avrebbe permesso alla Corte di esplorare vie interpretative differenti, prendendo in considerazione riferimenti giuridici diversi dal solo regolamento del Consiglio».

nell'etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta Parmigiano Reggiano¹⁰. In tale occasione, la Corte aveva valorizzato il dato letterale dell'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/1992¹¹ (allora in vigore) per escludere l'invalidità della Germania, affermando che gli organi di controllo sui quali incombeva l'obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle denominazioni d'origine protette erano quelli dello Stato membro di provenienza della denominazione: conseguentemente, il controllo sul rispetto del disciplinare nell'uso della DOP Parmigiano

Reggiano non poteva ritenersi di competenza delle autorità di controllo tedesche¹². Tale pronuncia ha messo in evidenza che la normativa europea di riferimento si caratterizzava per la presenza di una pesante lacuna, che – com'è stato opportunamente rilevato dalla Commissione europea nel corso del contenzioso e ampiamente evidenziato anche dalla dottrina – rischiava di arrecare un *vulnus* di grande rilievo al sistema di tutela previsto dal reg. (CEE) n. 2081/1992¹³. Escludendo la sussistenza in capo agli Stati membri (*rectius*, alle loro autorità di controllo) di un obbligo a intervenire *ex officio* in tutti

(¹⁰) Giova ricordare che già il reg. (CEE) n. 2081/1992, all'art. 13, prevedeva un sistema di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette molto ampio che, di fatto, stigmatizzava le medesime condotte previste dalle normative attualmente in vigore (quali l'uso commerciale diretto o indiretto per prodotti non conformi al disciplinare, l'usurpazione, l'imitazione e l'evocazione del *nomen* protetto, la fornitura di informazioni false o ingannevoli e qualsiasi altra prassi che potessero indurre in errore circa la vera origine del prodotto). Si veda, in proposito, F. Capelli, *Registrazione di denominazioni geografiche in base al regolamento n. 2081/92 e i suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2004, p. 589 ss.

(¹¹) L'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/1992 prevedeva che gli Stati membri dovessero individuare le «strutture di controllo» aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondessero ai requisiti del disciplinare (par. 1). Laddove avessero constatato che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del loro Stato membro non rispondeva ai requisiti richiesti dal disciplinare, le autorità di controllo designate avrebbero dovuto prendere i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del regolamento. In particolare, avrebbero dovuto informare lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli e notificare le decisioni prese agli interessati (par. 4).

(¹²) Si vedano i punti 73-78 della sentenza *Parmesan II*.

(¹³) Com'era inevitabile che fosse, la sentenza *Parmesan II* ha suscitato molto interesse in dottrina: tra i numerosi contributi sul punto si vedano quelli di M. Borraccetti, *Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una volta*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2008, p. 1009 ss.; A. Germanò, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere d'ufficio le denominazioni geografiche protette?*, in *Dir. giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2008, p. 480 ss.; I. Canfora, *Il caso «Parmigiano Reggiano»: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, p. 16 ss.; N. Lucifero, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «parmesan»*, in *Giur. it.*, 2009, p. 579 ss.; F. Gencarelli, *Il caso «Parmesan»: la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, in *Dir. UE*, 2008, p. 825 ss.; F. Capelli, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata (Nota a Sentenza del 26 febbraio 2008 in causa n. C-132/05)*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2008, p. 329 ss.; S. Ventura, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia. Una sentenza deludente – A proposito della DOP «Parmigiano Reggiano» e del suo sinonimo «Parmesan»*, *ivi*, 2008, 323 ss.; D. Pisanello, *Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II*, in *Contr. e impr./Europa*, 2008, p. 389 ss.; D. Cortassa e G. Allegrucci, *Italian-Style Parmesan? No, Parmigiano Reggiano*, in *Alimenta*, p. 2008, 79 ss. La pronuncia della Corte di giustizia è stata oggetto di diverse critiche; innanzi tutto, la Corte di giustizia è stata biasimata per avere optato per una «interpretazione letterale e piuttosto formalista», che di fatto ha permesso «allo Stato membro, pur in caso di un'infrazione a disposizioni comunitarie direttamente applicabili e nonostante la natura pubblicistica delle denominazioni geografiche, di far gravare interamente sugli operatori interessati la responsabilità di vigilare sul rispetto di detta normativa»: così F. Gencarelli, *Il caso «Parmesan»: la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, cit., 831 s., il quale ha osservato, altresì, che, così decidendo, la Corte di giustizia ha fatto dipendere la tutela effettiva di una denominazione «dai ricorsi attivati dagli operatori dinanzi alle giurisdizioni nazionali», con il rischio sia di vedere adottate soluzioni diverse (con buona pace dell'efficacia e della uniformità della tutela delle denominazioni da parte degli Stati membri), sia di vedere promossi ricorsi che avrebbero potuto rivelarsi eccessivamente onerosi per taluni operatori o dar vita «a procedure particolarmente lunghe, con diversi gradi di giudizio, tali da poter procurare nel frattempo danni irreparabili alla reputazione della denominazione usurpata». In secondo luogo, è stato evidenziato che la decisione della Corte di giustizia, pur essendo corretta, si sarebbe posta in netto contrasto con la politica di tutela e di valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette portata avanti dall'Unione e avrebbe messo in luce, così, l'inadeguatezza del sistema di tutela previsto dal reg. (CEE) n. 2081/1992: in tal senso si vedano N. Lucifero, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «parmesan»*, cit., 584 s. e A. Germanò, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere d'ufficio le denominazioni geografiche protette?*, cit., p. 480 ss. In terzo luogo, è stato opportunamente rilevato da F. Albinis, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2009, p. 18 s., che l'interpretazione della Corte ha favorito la riemersione di «frontiere nazionali infra-comunitarie, con una declinazione differenziata delle tutele

i casi in cui fosse stato rilevato un comportamento lesivo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (a prescindere, quindi, dal fatto che si trattasse di DOP o IGP prodotte o commercializzate sul loro territorio), si sarebbe pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi della normativa europea a esse relativa, il cui fulcro era costituito già allora dal riconoscimento, agli operatori che, nell'area geografica di riferimento, producono nel rispetto del disciplinare di produzione, di un diritto d'uso esclusivo della denominazione protetta sull'intero territorio della compagine europea¹⁴.

La pronuncia in questione ha fatto emergere l'opportunità di un intervento del legislatore europeo sul punto, intervento che, secondo alcuni, sareb-

be stato realizzato già con il reg. (CE) n. 510/2006¹⁵ mediante l'inserimento, nel disposto dell'art. 10, di un riferimento al reg. (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali (allora in vigore)¹⁶. Per il tramite di un *escamotage* interpretativo, in tale inserimento una parte della dottrina¹⁷ ha letto, infatti, la volontà del legislatore europeo di estendere, anche con riferimento alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette, l'obbligo delle autorità di controllo di intervenire d'ufficio in tutti in casi in cui fossero state informate dell'esistenza di un comportamento non conforme alle pertinenti normative europee¹⁸.

Tuttavia, secondo un diverso orientamento¹⁹, ad avviso di chi scrive maggiormente condivisibile, il Reg. (CE) n. 510/2006 non avrebbe innovato il

nei diversi Stati membri: tutela d'ufficio e doverosa all'interno del solo Stato di origine, tutela su iniziativa privatistica in tutti gli altri Stati membri, pur facenti parte di quella medesima Unione europea che ha concesso la DOP o la IGP»; al contempo, l'A. ha evidenziato che la sentenza in esame, avendo affievolito la natura pubblicistica delle DOP e delle IGP, ha offerto validi motivi a quanti in sede di WTO negano la peculiarità delle indicazioni geografiche protette, con il rischio di un generale indebolimento della posizione dell'Unione. Un diverso orientamento ha osservato, infine, che le critiche avrebbe dovuto essere mosse al disposto dell'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/1992 più che alla pronuncia della Corte di giustizia; la Corte si sarebbe limitata, invero, a prendere atto dell'assenza, nella disciplina contemplata da tale regolamento, di un obbligo a carico degli Stati membri di procedere *ex officio* in presenza di una violazione dell'art. 13 di esso: così G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., p. 200.

(¹⁴) Si vedano i punti 58-60 della sentenza *Parmesan II*. Si veda, in particolare, il punto 59, in cui si dà atto della considerazione espressa dalla Commissione europea in ordine al fatto che «Se gli Stati membri fossero sollevati dal loro obbligo di intervento e se, quindi, i singoli operatori economici dovessero agire in giudizio ogniqualvolta venga violato il loro diritto d'uso esclusivo della DOP sull'intero territorio dell'Unione europea, gli obiettivi del regolamento n. 2081/92 non potrebbero essere raggiunti». Giova ricordare che, a supporto della sua posizione, la Commissione europea aveva osservato, altresì, che «la repressione da parte dei poteri pubblici delle infrazioni di cui all'art. 13 del regolamento n. 2081/92» era volta «a tutelare non interessi economici privati, bensì i consumatori, le cui aspettative quanto a qualità e ad origine geografica del prodotto non devono essere deluse»; conseguentemente, la tutela dei consumatori perseguita dal regolamento sarebbe stata compromessa «se l'attuazione dei divieti previsti dallo stesso» fosse stata rimessa «integralmente all'iniziativa processuale degli operatori economici privati».

(¹⁵) Com'è noto, il reg. (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, ha abrogato e sostituito il reg. (CEE) n. 2081/1992.

(¹⁶) L'art. 10 del reg. (CE) n. 510/2006, rubricato «Controlli ufficiali», demandava agli Stati membri il compito di designare l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal regolamento «a norma del regolamento (CE) n. 882/2004». Com'è noto, il reg. (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali è stato abrogato e sostituito dal reg. (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, attualmente in vigore.

(¹⁷) Si vedano F. Gencarelli, *Sistemi di controllo e sistemi di qualità*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2009, p. 35 e D. Pisanello, *Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II*, cit., p. 407 ss.

(¹⁸) Ciò in ragione del fatto che, come chiarito con grande perizia da G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., 202 ss., l'art. 3 del reg. (CE) n. 882/2004 imponeva agli Stati membri «di garantire controlli ufficiali periodici, svolti con una frequenza appropriata, tenendo conto in particolare di «qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità»». Le autorità nazionali erano, dunque, «obbligate ad agire» in tutti i casi in cui fossero state informate dell'esistenza di un comportamento non conforme alle pertinenti normative europee, in particolare – com'era dato evincere dall'art. 1 di tale regolamento – alle normative volte a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali (a prescindere dal fatto che fossero rischi diretti o veicolati dall'ambiente), nonché alle normative volte a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

(¹⁹) Si vedano F. Albisinni, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, cit., p. 19 e G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., p. 204 s.

precedente sistema dei controlli, se non con riferimento al meccanismo di designazione delle autorità di controllo. Il disposto dell'art. 10, par. 1, del Reg. (CE) n. 510/2006 verteva, invero, sulla designazione delle autorità di controllo: il riferimento al Reg. (CE) n. 882/2004 serviva, dunque, a estendere anche al sistema di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette il meccanismo di designazione delle autorità di controllo previsto da tale regolamento, ma non anche le modalità di esecuzione dei controlli, in merito alle quali il Reg. (CE) n. 510/2006 non si discostava da quanto previsto dal precedente Reg. (CEE) n. 2081/1992²⁰. Tale interpretazione sembrerebbe essere stata suffragata, peraltro, anche dalla Corte dei conti europea²¹, nonché dal dettato di talune disposizioni successivamente introdotte con il Reg. (UE) n. 1151/2012.

Con il Reg. (UE) n. 1151/2012 si è finalmente attuata, invero, una modifica normativa che ha portato all'attribuzione esplicita agli Stati membri

del compito di intervenire ogniqualvolta si renda necessario prevenire o far cessare l'uso illegale di DOP e IGP prodotte o commercializzate sul loro territorio: dispone in tal senso l'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) n. 1151/2012, in forza del quale «Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del par. 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro»²². Al contempo, l'art. 36 del regolamento, che disciplina il «Contenuto dei controlli ufficiali», dispone che i controlli, da svolgersi conformemente a quanto previsto ora dal Reg. (UE) 2017/625, devono comprendere «la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare» e «il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio»²³. Nel definire il «Ruolo dei gruppi», l'art. 45 del Reg. (UE) n. 1151/2012 chiarisce, infine, che tra i

⁽²⁰⁾ Si veda in proposito G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., p. 205, il quale osserva, altresì, che la lettura delle versioni inglese e francese del par. 1 dell'art. 10 conferma che, in virtù di tale disposizione, era la designazione delle autorità di controllo a dover essere effettuata conformemente a quanto previsto dal reg. (CE) n. 884/2004: nella versione inglese veniva impiegata, invero, l'espressione «in conformity with Regulation (EC) No 882/2004», così come in quella francese era dato rinvenire l'espressione «conformément au règlement (CE) n. 882/2004».

⁽²¹⁾ Nella Relazione speciale n. 11 del 2005, intitolata «La concezione e la gestione del sistema delle indicazioni geografiche ne consentono l'efficacia?» (reperibile al seguente link: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_11/SR11_11_IT.PDF), (al punto 24) la Corte dei conti aveva osservato quanto segue: «Nonostante l'importanza della tutela delle denominazioni registrate contro il loro uso non autorizzato, nel regolamento non sono contenute disposizioni circa gli (eventuali) controlli che gli Stati membri devono effettuare per garantire tale tutela. La sola indicazione fornita dalla Commissione sui controlli da effettuare per individuare e reprimere le pratiche non autorizzate è che i controlli sui prodotti IG rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 882/2004 e, di conseguenza, gli Stati membri devono prenderli in considerazione nel loro piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) menzionato da detto regolamento. Tuttavia, resta poco chiaro fino a che punto gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche periodiche per identificare e reprimere casi di pratiche non autorizzate. Non vengono fornite istruzioni su come debbano essere effettuati tali (eventuali) controlli». Per tale ragione, la Corte dei conti aveva raccomandato che «Nelle disposizioni normative relative al sistema delle IG» venissero definite «norme chiare» per l'istituzione di un sistema di controllo che prevedesse verifiche periodiche atte a identificare e a reprimere le pratiche non autorizzate. Sempre ad avviso della Corte dei conti, tali norme avrebbero dovuto essere integrate da un sistema di assistenza reciproca adeguato alle specifiche esigenze delle autorità nazionali che si occupavano del sistema di tutela delle IG. Si veda sul punto G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., 205.

⁽²²⁾ L'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 (rubricato «Protezione») contempla tuttora, al par. 1, l'elenco delle pratiche vietate contro le quali sono protetti i nomi registrati.

⁽²³⁾ Giova ricordare che il reg. (UE) 2017/625 ha modificato l'originaria formulazione dell'art. 36 del reg. (UE) n. 1151/2011, disponendo, altresì, l'abrogazione dei suoi primi due paragrafi: per ovvie ragioni, l'originaria formulazione rinviava, invero, al reg. (CE) n. 882/2004. Attualmente, l'art. 36 del reg. (UE) n. 1151/2012 reca la seguente formulazione: «I controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio comprendono: a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell'articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell'articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III». Il reg. (UE) 2017/625 ha abrogato, peraltro, anche l'art. 38 del reg. (UE) n. 1151/2012, che era rubricato «Sorveglianza sull'uso del nome sul mercato» e che demandava agli Stati membri il compito di procedere a verifiche in base a un'analisi del rischio, adottando le necessarie misure qualora dovessero riscontrare violazioni.

compiti demandati a essi, vi è anche quello di monitorare l'uso delle denominazioni protette negli scambi commerciali e, se necessario, di informare le autorità competenti di cui all'art. 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell'art. 13, par. 3²⁴.

Il reg. (UE) n. 1151/2012 ha introdotto, dunque, una «disciplina chiara ed inequivocabile a favore della protezione *ex officio* delle DOP e IGP»²⁵, all'adozione della quale ha senz'altro contribuito anche la giurisprudenza della Corte di giustizia: la sentenza *Parmesan II* ha richiamato, infatti, l'attenzione del legislatore europeo sulla necessità di rendere il sistema di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette più aderente alle finalità perseguite dalla relativa normativa europea²⁶.

Solo imponendo agli Stati membri l'obbligo di verificare e di reprimere le pratiche non autorizza-

te, a prescindere dalla provenienza geografica delle denominazioni, si realizza una protezione uniforme su tutto il territorio dell'Unione europea, idonea, da un lato, a consentire l'attribuzione del giusto valore al lavoro degli operatori economici che, nel rispettare il disciplinare, affrontano uno sforzo produttivo maggiore, dall'altro, a garantire un'adeguata tutela agli interessi dei consumatori.

3.- (Segue). La pronuncia *Rioja II*

Per quanto concerne, invece, la sentenza *Rioja II* (anch'essa pronunciata sulla base di un ricorso per inadempimento), le va attribuito il pregio di avere indotto il legislatore europeo a modificare, per il tramite del reg. (CE) n. 692/2003²⁷, l'art. 4, par. 2, del reg. (CEE) n. 2081/1992, che si riferiva al contenuto dei disciplinari di produzione²⁸. Con

⁽²⁴⁾ Così dispone, invero, l'art. 45, par. 1, lett. a), del reg. (UE) n. 1151/2012.

⁽²⁵⁾ Così G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., p. 207. Sulle novità introdotte dal reg. (UE) n. 1151/2012 in merito alla protezione *ex officio* delle DOP e delle IGP si vedano, altresì, F. Albisinni, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 434 s.; A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2021, p. 437 s.; V. Rubino, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2013, p. 8 ss.; S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, VI, Milano, 2022, p. 369 s.; L. Salvi, *Le DOP, le IGP (e le STG): il reg. UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità degli alimenti*, in L. Costato, P. Borghi, S. Rizzoli, V. Paganizza e L. Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, X, Milano, 2022, p. 303 s. Giova ricordare che la protezione *ex officio* delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette è prevista anche dal reg. (UE) n. 1308/2013 (all'art. 116 *bis*) e dal reg. (UE) 2019/787 (all'art. 39).

⁽²⁶⁾ Giustamente, però, F. Albisinni, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, cit., p. 19, ha osservato in proposito che, a fronte della interpretazione proposta dalla Corte di giustizia nella sentenza *Parmesan II*, ci si sarebbe aspettati una immediata proposta di modifica del reg. (CEE) n. 2081/1992: come evidenziato dall'A., «Commissione e Consiglio sono invece rimasti inerti: nessuna proposta di modifica legislativa è stata presentata». Si veda, altresì, V. Rubino, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, cit., p. 9, il quale pure sottolinea la singolarità della condotta della Commissione europea: «La questione si presentava, quindi, ancora controversa, e singolare appare il fatto che la Commissione europea non abbia ritenuto di doverla affrontare né nel richiamato Libro Verde sulla qualità, né nella successiva proposta di regolamento poi divenuto 1151/2012 U.E., costringendo il Parlamento europeo ad un provvidenziale intervento correttivo in sede di discussione del testo».

⁽²⁷⁾ Com'è noto, il reg. (CE) n. 692/2003 ha introdotto diverse modifiche al reg. (CEE) n. 2081/92.

⁽²⁸⁾ Originariamente, l'art. 4, par. 2, del reg. (CEE) 2081/1992 disponeva che il disciplinare di produzione dovesse contenere almeno: il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprendeva la denominazione d'origine o l'indicazione geografica; la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante l'indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare; la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicassero il rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, par. 4 (ai sensi del quale, purché sussistessero determinate condizioni, era consentita l'equiparazione alle denominazioni di origine di alcune designazioni geografiche laddove le materie prime dei prodotti provenissero da un'area geografica più ampia o diversa da essa); gli elementi che comprovassero che il prodotto agricolo o alimentare era originario della zona geografica ai sensi dell'art. 2, par. 2, lettera a) o b), a seconda dei casi (vale a dire, a seconda che si volesse ottenere la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica); la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti; gli elementi che comprovassero il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'art. 2, par. 2, lettera a) o b), a seconda dei casi (vale a dire, a seconda che si volesse ottenere la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica); i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste dall'art. 10; gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti; le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

tale modifica si è previsto, invero, che il disciplinare di produzione potesse contenere, oltre alla «descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti», anche «gli elementi relativi al condizionamento», quando l'associazione richiedente determinasse e giustificasse che il condizionamento doveva avere luogo nella zona geografica delimitata «per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il controllo». Com'è dato evincere dalla lettura del 4° *considerando* del Reg. (CE) n. 692/2003, poiché, in alcuni casi, per preservare le caratteristiche tipiche dei prodotti, ovvero assicurarne la rintracciabilità o il controllo, è necessario che il condizionamento abbia luogo nella zona geografica delimitata come zona di provenienza della denominazione protetta, è parso opportuno esplicitare nel dato normativo il riconoscimento della possibilità di includere tra gli elementi del disciplinare le disposizioni relative al condizionamento, quando tali circostanze si presentino e siano giustificate²⁹. La necessità di introdurre tale modifica normativa, mantenuta successivamente anche dal Reg. (CE) n. 510/2006 e dal Reg. (UE) n. 1151/2012³⁰, è

emersa in seguito alle due sentenze della Corte di giustizia sul vino spagnolo *Rioja* (delle quali, com'è noto, la prima risale al 1992³¹, mentre la seconda al 2000³²). In merito a tale vino, coperto da una denominazione di origine qualificata, la normativa spagnola prevedeva che il *nomen* registrato potesse essere impiegato solamente laddove l'imbottigliamento fosse avvenuto nelle cantine situate all'interno della regione di produzione che fossero risultate in possesso di determinati requisiti qualitativi³³.

Com'è noto, nella prima sentenza sul vino *Rioja* (*Rioja I*) la Corte di giustizia, interpellata mediante un rinvio pregiudiziale, aveva qualificato come misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione, come tale vietata ai sensi di quello che oggi è l'art. 35 TFUE, una normativa nazionale relativa ai vini a denominazione di origine che limitasse il quantitativo di vino da esportare sfuso in altri Stati membri, ma che non sottoponesse a nessuna restrizione quantitativa le vendite di vino sfuso tra le imprese situate all'interno della regione di produzione. Più nello specifico, la Corte di giustizia aveva rilevato che, impedendo l'impiego della denominazione tutela-

⁽²⁹⁾ Il 4° *considerando* del reg. (CE) n. 692/2003 era, invero, così formulato: «L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 stabilisce un elenco non esaustivo di elementi che qualunque disciplinare deve contenere. In taluni casi, per preservare le caratteristiche tipiche dei prodotti ovvero assicurarne la rintracciabilità o il controllo, il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata. Appare quindi opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di includere tra gli elementi del disciplinare le disposizioni relative al condizionamento, quando tali circostanze si presentino e sono giustificate».

⁽³⁰⁾ In verità, per quanto concerne il reg. (UE) n. 1151/2012, è opportuno ricordare che l'art. 7, al par. 1, lett. e), contempla ora un riferimento al «confezionamento» e non al «condizionamento». Come è stato sottolineato, tra gli altri, da P. Borghi, *La giurisprudenza della Corte di giustizia sul condizionamento dei prodotti ad indicazione geografica e il reg. UE n. 1151/2012*, in L. Costato, P. Borghi, S. Rizzioli, V. Paganizza, L. Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 321, il «confezionamento» «è un concetto molto più ristretto rispetto al «condizionamento»: quest'ultimo, infatti, comprende in sé anche il «confezionamento», ma anche tutte quelle altre trasformazioni materiali del prodotto che hanno il fine di renderlo «pronto al consumo», anticipando alla fase produttiva operazioni tradizionalmente svolte dal consumatore finale a casa propria, oppure dal rivenditore al banco, al momento della vendita al dettaglio (es. la grattugiatura del formaggio, l'affettatura del salume, il lavaggio e il taglio delle verdure, l'imbottigliamento del vino, ecc.)». Tuttavia, com'è stato prontamente osservato dal medesimo A., «Affinché la norma non vanifichi oltre dieci anni di pronunce e di modifiche normative (e non sia inadeguata rispetto a esigenze dei produttori chiaramente emerse nella prassi), si deve pensare a un grossolano – quanto grave – errore di traduzione»; pare, pertanto, possibile interpretare l'espressione «confezionamento», impiegata al posto di quella originaria di «condizionamento», in via estensiva (o, se si preferisce, correttiva), così da poter ricondurre a essa sia il confezionamento, sia il condizionamento del prodotto. Del resto, in altre versioni linguistiche del regolamento compare tuttora il termine originariamente impiegato nel reg. (CE) n. 692/2003 per indicare il «condizionamento»: si pensi alla versione francese, in cui è dato rinvenire ancora l'espressione «*conditionnement*» o a quella inglese, in cui compare ancora l'espressione «*packaging*» o, ancora, a quella tedesca in cui è stata nuovamente impiegata l'espressione «*Aufmachung*». Sul punto si veda, altresì, A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, cit., 436.

⁽³¹⁾ Corte giust., 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Ets. Delhaize frères & Cie "Le Lion" SA c. AGE Bodegas Unidas SA*.

⁽³²⁾ Per gli estremi della sentenza *Rioja II* si veda, *supra*, sub nt. 6.

⁽³³⁾ Si veda il punto 6 della sentenza *Rioja I*.

ta *Rioja* nel caso in cui l'imbottigliamento fosse avvenuto fuori dalla regione di produzione, di fatto si finiva con il limitare le esportazioni di tale vino sfuso; inoltre, ad avviso del giudice europeo, il Comitato di tutela della denominazione di origine *Rioja* non aveva sufficientemente dimostrato che l'imbottigliamento del vino nella regione di produzione fosse un'operazione che conferiva al prodotto caratteristiche peculiari ovvero un'operazione indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche da esso acquisite, a tal punto da giustificare il timore che il trasporto in autobotti, nonché le operazioni di imbottigliamento svolte altrove, potessero compromettere la qualità del prodotto³⁴.

Nella pronuncia successiva (*Rioja II*) la Corte di giustizia ha mutato orientamento: chiamata a decidere se il mantenimento in vigore da parte del Regno di Spagna del regio decreto che condizionava l'impiego della denominazione d'origine all'effettuazione dell'imbottigliamento nella regione di provenienza integrasse gli estremi di un inadempimento, la Corte di giustizia ha risposto

osservando che tale obbligo era finalizzato a soddisfare la necessità di salvaguardare meglio la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione³⁵; per tale ragione, doveva ritenersi che la restrizione quantitativa alle esportazioni di vino sfuso che ne derivava, si giustificasse alla luce del disposto di quello che oggi è l'art. 36 TFUE, che – com'è risaputo – consente l'introduzione di limitazioni alla libera circolazione delle merci per ragioni connesse (anche) alla tutela della proprietà industriale e commerciale³⁶. Con riferimento al caso specifico, la Corte di giustizia, dopo avere esaminato nel dettaglio il disciplinare di produzione del *Rioja*, ha richiamato, altresì, l'attenzione sull'importanza dei controlli volti a garantire la qualità del prodotto: i controlli effettuati dal Comitato di tutela del *Rioja* all'interno della regione di produzione erano da considerarsi, invero, senz'altro più severi di quelli svolti al di fuori di essa, il che consentiva di comprendere le ragioni dell'obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione e le conseguenti limitazioni alle esportazioni del vino sfuso³⁷. Di rilievo anche

⁽³⁴⁾ Si vedano i punti 11-19 della sentenza *Rioja I*.

⁽³⁵⁾ Si veda, però, M. Borraccetti, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, p. 309, il quale sul punto non reputa la sentenza esaustiva, osservando quanto segue: «La sentenza non appare esaustiva anche nel trattare l'ipotesi di violazione dell'art. 5 del Trattato. Non si tratta, in tal caso, di valutare una qualche compatibilità della normativa nazionale spagnola con il diritto comunitario, bensì di valutare il comportamento della Spagna successivo alla pronuncia della sentenza *Delahize*, comportamento chiaramente omissivo, dato che non viene operata alcuna modifica normativa relativa al decreto, allora giudicato incompatibile, e rivalutato con questa seconda sentenza. Pur se chiamata a pronunciarsi anche su tale questione, la Corte tace. L'importanza di tale punto non deve essere sottovalutata. La questione riguardava, di fatto, un comportamento di una certa gravità, visto che disattendeva una precedente sentenza. La Corte avrebbe potuto dichiarare l'insussistenza della violazione, come proposto dall'Avvocato generale nelle proprie conclusioni, ma avrebbe anche potuto accogliere parzialmente il ricorso, con una pronuncia censoria limitata al periodo intercorrente tra le due sentenze e nella quale la Corte avrebbe potuto specificare, come è nei suoi poteri, che il principio inerente la sussistenza della deroga ai sensi dell'art. 36 avrebbe avuto validità unicamente per il futuro, in considerazione dei nuovi elementi prodotti dalla Spagna. La mancanza di una pronuncia su questo punto offre, invece, spazio all'incertezza e soprattutto comporta il rischio di non garantire la piena attuazione di quel dovere di collaborazione che deriva agli Stati membri dall'art. 5 TUE».

⁽³⁶⁾ Per un commento alla sentenza si veda, altresì, E. Montelione, *Alcune considerazioni di tipo economico e giuridico a margine del «caso Rioja»*, in *Giur. it.*, 2000, p. 1777 ss.

⁽³⁷⁾ Si vedano i punti 67-75 della sentenza *Rioja II*. Si veda, in proposito, F. Albinini, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, cit., p. 457, il quale osserva: «L'elemento materiale, della sicurezza dei controlli di qualità nella delicata fase dell'imbottigliamento, viene considerato dalla Corte di giustizia non per sé solo e astrattamente (come era avvenuto nella precedente decisione del 1992, relativa al medesimo vino Rioja), ma all'interno dello stretto rapporto che lega la "reputazione" di un prodotto a un'origine territoriale e ad una "collettività dei produttori". Viene riconosciuto rilievo giuridico alla dimensione di "filiera", e il prodotto vino acquista una dimensione di piena appartenenza. Sicché – secondo i giudici comunitari – pur dovendosi riconoscere la possibilità di imbottigliamento in zone diverse da quelle di produzione con tecniche idonee a mantenere le qualità del vino, tale possibilità non è reputata sufficiente per attribuire una fase significativa per la buona "reputazione" del vino a soggetti diversi dai produttori». Il medesimo A. sottolinea, altresì, che nel decidere il caso, la Corte di giustizia ha adottato «un approccio fortemente innovativo rispetto ai metodi mercantili all'epoca sostenuti dalla Commissione, riconoscendo la legittimità delle misure nazionali in esame, anche in assenza di un'accertata necessità tecnologica della produzione».

il fatto che la Corte di giustizia abbia ritenuto tale misura proporzionata, osservando che un'eventuale indicazione in etichetta, volta a informare il consumatore che il vino era imbottigliato al di fuori della regione di provenienza, non sarebbe stata sufficiente, in quanto non avrebbe garantito un'adeguata tutela della qualità del prodotto e, quindi, della sua reputazione³⁸.

Con la sentenza *Rioja II* la Corte di giustizia ha legittimato, dunque, la presenza nei disciplinari di produzione di previsioni volte a vincolare l'impiego della denominazione d'origine o della indicazione geografica protetta all'espletamento del condizionamento del prodotto nella zona geografica di produzione, inducendo il legislatore europeo a riflettere sull'opportunità di apportare una modifica alla formulazione della disposizione del Reg. (CEE) n. 2018/1992 relativa al disciplinare di produzione, modifica che, come si è già avuto modo di ricordare, è stata effettivamente introdotta con il Reg. (CE) n. 692/2003³⁹.

In seguito, peraltro, la Corte di giustizia ha ribadito la sua posizione in altre due famose sentenze, ossia le pronunce relative alle denominazioni d'o-

rigine protette «Prosciutto di Parma»⁴⁰ e «Grana Padano»⁴¹ (entrambe del 2003), in relazione alle quali il giudice europeo ha statuito la legittimità delle previsioni presenti nei rispettivi disciplinari di produzione volte a condizionare l'impiego delle denominazioni protette all'espletamento (rispettivamente) dell'affettatura e della grattugiatura nella zona di produzione. In entrambe le sentenze la Corte di giustizia ha riconosciuto, invero, che il condizionamento *in loco* può essere imposto dal disciplinare di produzione come condizione per l'impiego della indicazione geografica protetta⁴².

Giova ricordare che le sentenze relative al «Prosciutto di Parma» e al «Grana Padano» sono state pronunciate dopo che è entrato in vigore il reg. (CE) n. 692/2003, perciò, con ogni probabilità, le scelte operate dalla Corte di giustizia sono state influenzate dalle modifiche apportate da tale regolamento all'art. 4, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2081/1992⁴³. Ciò nondimeno, in tali pronunce la Corte di giustizia ha ribadito l'orientamento espresso nella sentenza *Rioja II* (nonostante, peraltro, le Conclusioni dell'Avvocato Generale avessero suggerito una soluzione sostanzialmente opposta)⁴⁴.

⁽³⁸⁾ Si vedano i punti 76-78 della sentenza *Rioja II*. Osserva, in proposito, A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, cit., 436: «Si tratta di una pronuncia che segna un momento decisivo negli orientamenti giurisprudenziali in quanto viene riconosciuta non solo la necessità di salvaguardare gli interessi dei produttori ma anche quelli dei consumatori che, a detta della Corte, sono più tutelati quando l'operazione di imbottigliamento avvenga sotto il controllo della collettività beneficiaria della protezione. Sempre a parere della Corte la coesistenza sul mercato di procedimenti di prodotti corrispondenti a processi di imbottigliamento diversi potrebbe ridurre la fiducia dei consumatori e a questo pericolo non è possibile porre rimedio con una segnalazione in etichetta».

⁽³⁹⁾ Sul punto si vedano F. Albisinni, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, cit., p. 19; Id., *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, cit., p. 456 ss.; Id., *I segni del territorio. Il territorio come regola?*, in *Accademia dei Georgofili. Quaderni*, III, 1999, p. 17 ss.; Id., *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in *Dir. dell'Agricoltura*, 1999, 153 ss.; N. Lucifero, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, 3. *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 383 s.; A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, cit., p. 435; P. Borghi, *La giurisprudenza della Corte di giustizia sul condizionamento dei prodotti ad indicazione geografica e il reg. UE n. 1151/2012*, cit., p. 318 ss.

⁽⁴⁰⁾ Corte giust., 20 maggio 2003, in causa C-469/00, *Ravil SARL c. Bellon import SARL e Biraghi SpA*.

⁽⁴¹⁾ Corte giust., 20 maggio 2003, in causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA contro Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd*.

⁽⁴²⁾ Sul punto si vedano L. Costato, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e delle IGP in loco*, in *Dir. giur. agr. e dell'amb.*, 2003, p. 294 s.; N. Lucifero, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, cit., p. 384 ss.; M. Borraccetti, *Trasformazione di un prodotto e suo confezionamento nel rispetto delle denominazioni d'origine*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, II, p. 447 ss.; S. Rizzioli, *Il condizionamento dei prodotti con denominazione d'origine*, *ivi*, p. 458 ss.; G. Biscontini, *La Corte di giustizia e la tutela delle DOP: verso una maggiore trasparenza del mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, II, p. 3 ss.

⁽⁴³⁾ Espressamente in tal senso L. Costato, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e delle IGP in loco*, cit., p. 294.

⁽⁴⁴⁾ Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Siegbert Alber, presentate il 25 aprile 2002, relativamente alla causa C-108/01 (inerente alla denominazione «Prosciutto di Parma»), e alla causa C-469/00 (concernente la denominazione «Grana Padano»). Per un commento critico a tali Conclusioni si veda F. Capelli, *Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con «DOP» e «IGP» secondo le nuove disposizioni inserite nel regolamento CEE n. 2081/92 sulle denominazioni di origine*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2003, p. 105 ss.

Nel commentare le sentenze relative al «Prosciutto di Parma» e al «Grana Padano» è stato osservato, in dottrina, che al disposto dell'art. 4, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2081/1992, così come modificato dal Reg. (CE) n. 692/2003, è stata impressa una formulazione per certi versi troppo elastica, in quanto ci si è limitati a sancire la possibilità di inserire nel disciplinare di produzione regole relative al condizionamento e si è subordinata la legittimità di tale inserimento alla capacità delle associazioni richiedenti la registrazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica di dimostrare che le attività di condizionamento devono svolgersi all'interno della zona geografica di riferimento per ragioni connesse alla necessità di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo del prodotto che si fregia del *nomen* registrato⁴⁵. Le considerazioni svolte da tale orientamento dottrinale in ordine all'opportunità di rendere obbligatoria la presenza nei disciplinari di produzione di regole relative al condizionamento non hanno ancora trovato riscontro, però, nel dato normativo: sul punto l'art. 7, par. 1, lett. e), del Reg. (UE) n. 1151/2012 attualmente in vigore reca, invero, una formulazione pressoché identica a quella del suo immediato precedente normativo che è costituito dall'art. 4, par. 1, lett. e), del Reg. (CE) n. 510/2006, il quale, a sua volta, recava una formulazione che non si discostava di molto da quella dell'art. 4, par. 2, del Reg. (CEE) 2081/1992, così come successivamente modificato dal Reg. (CE) n. 692/2003⁴⁶.

4.- La tutela delle DOP e delle IGP e la delimitazione delle condotte vietate: in particolare, l'im-

piego commerciale diretto o indiretto di un nomen registrato

Nel delineare i contorni del sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate, la Corte di giustizia ha fornito il suo contributo più ampio allorché, interpellata sulla base di rinvii pregiudiziali, si è pronunciata sulla portata delle disposizioni che individuano le fattispecie passibili di essere qualificate come condotte illecite in quanto integranti gli estremi di una violazione della protezione riconosciuta a livello europeo alle indicazioni protette.

Allo stato attuale della normativa, tali fattispecie sono contemplate dall'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012, dall'art. 103, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 21, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787. Nonostante, sul piano formale, la formulazione di tali disposizioni non sia sempre identica, dal punto di vista sostanziale, le fattispecie in esse descritte si equivalgono. Tale corrispondenza di contenuti caratterizzava, del resto, anche le disposizioni contemplate dai provvedimenti che hanno preceduto l'adozione dei regolamenti attualmente in vigore (che sono quelle alle quali si riferiscono molte sentenze prese in considerazione in questa sede), circostanza, questa, che ha consentito alla Corte di giustizia di operare un ragionamento essenzialmente unitario, riconoscendo espressamente «ai principi elaborati nell'ambito di ciascun regime di protezione un'applicazione trasversale, in modo da garantire un'applicazione coerente delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche»⁴⁷.

Ciò non significa, tuttavia, che il dettato normativo

⁽⁴⁵⁾ Si veda in tal senso L. Costato, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e delle IGP* in loco, cit., p. 295, ad avviso del quale «sembra, tuttavia, quasi inevitabile che, in futuro, si arrivi all'obbligatorietà di questi comportamenti per le necessità derivanti dalle regole di rintracciabilità, ovvero che, se il diritto comunitario non stabilirà una tale regola, che i produttori, proprio anche al fine di realizzare la rintracciabilità, preferiscano di introdurla in tutti i loro disciplinari».

⁽⁴⁶⁾ Giova osservare che tanto nell'art. 4, par. 2, lett. e), del reg. (CE) n. 510/2006, quanto nell'art. 7, par. 1, lett. e), del reg. (UE) n. 1151/2012, il riferimento alla necessità di «assicurare la tracciabilità» originariamente presente nell'art. 4, par. 2, lett. e), del reg. (CEE) n. 2081/1992, così come modificato dal reg. (CE) n. 692/2003, è stato sostituito con un riferimento alla necessità di «garantire l'origine».

⁽⁴⁷⁾ Si vedano il punto 32 della sentenza *Champagner Sorbet* (Corte giust., 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG*) e i punti 14 e 32 della sentenza *Champanillo* (Corte giust., 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. GB*). In taluni casi, il carattere

di tali disposizioni sia rimasto invariato nel tempo: il legislatore europeo ha progressivamente migliorato la loro formulazione, in taluni casi ampliandone, altresì, l'ambito di applicazione⁴⁸.

Anche la Corte di giustizia, nel corso del tempo, in molte occasioni anche grazie al contributo prezioso degli Avvocati Generali, ha avuto modo di meglio definire gli elementi costitutivi delle condotte reputate illecite dal regime di protezione predisposto dalle normative europee di riferimento.

In particolare, la Corte di giustizia ha chiarito che il sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate – che, come si avrà modo di illustrare

tra breve, si fonda sulla individuazione di quattro fattispecie – prende in considerazione una serie graduata di comportamenti vietati, che integrano ipotesi differenti di condotte illecite e che presuppongono un collegamento di intensità diversa con la denominazione protetta⁴⁹. In tutti i casi, le condotte considerate integrano gli estremi di un'appropriazione indebita della reputazione dei nomi registrati e vengono vietate in quanto violano il diritto esclusivo al loro impiego, spettante, nei confronti della generalità dei terzi, a tutti gli operatori che nell'area geografica di riferimento si siano conformati al relativo disciplinare di produzione⁵⁰.

trasversale dei principi elaborati nell'ambito di ciascun regime di protezione ha permesso, peraltro, alla Corte di giustizia di non attribuire alcuna importanza al fatto che il giudice del rinvio avesse commesso un errore nell'indicazione del provvedimento di riferimento: ad esempio, nella causa che ha dato origine alla sentenza *Champanillo*, il giudice del rinvio ha ritenuto applicabile alla fattispecie sottoposta al suo giudizio il reg. (UE) n. 1151/2012 nonostante la questione vertesse sull'impiego di una denominazione registrata relativa a un prodotto vitivinicolo, come tale riconducibile all'ambito di applicazione del reg. (UE) n. 1308/2013. In tale occasione, il giudice europeo, muovendo dal presupposto che le pertinenti disposizioni del reg. (UE) n. 1151/2012 e del reg. (UE) n. 1308/2013 «sono analoghe» e che gli orientamenti da essa espressi in merito al sistema di tutela sono trasversali, ha escluso che l'errore commesso dal giudice del rinvio potesse incidere sul contenuto della risposta da fornire in via interpretativa e ha proceduto, conseguentemente, a illustrare comunque la sua posizione. Si vedano, in proposito, i punti 31 e 32 della sentenza *Champanillo*.

⁽⁴⁸⁾ Si pensi alle modifiche introdotte con il reg. (UE) n. 1151/2012, che ha esteso la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette anche ai casi in cui il prodotto legittimato a fregiarsene sia impiegato come ingrediente e che ha incluso nel divieto di imitazione, usurpazione o evocazione del segno tutelato anche i servizi (e non solo i prodotti): si veda, in proposito G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., 205, nt. 56, il quale, dopo avere ricordato che l'art. 13, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2011 ha ripreso quasi fedelmente la formulazione dell'art. 13 del reg. (CE) n. 506/2010, che a sua volta recava una formulazione pressoché identica a quella dell'art. 13 del reg. (CEE) n. 2081/1992, ha precisato che, rispetto ai precedenti regolamenti, «il nuovo testo estende ulteriormente l'ambito tutelato dal diritto dell'Unione, includendo nel divieto di imitazione, usurpazione o evocazione del segno tutelato anche i servizi, e non solo i prodotti. Allo stesso tempo la tutela della DOP e IGP è estesa anche ai casi in cui il relativo prodotto viene usato come ingrediente». Come si avrà modo di segnalare nel prosieguo del presente contributo, anche il recente reg. (UE) 2021/2117 ha modificato, seppure in minima parte, la formulazione dell'art. 13, par. 1, lett. a), del reg. (UE) n. 1151/2012: in proposito si veda, *infra*, sub nt. 51.

⁽⁴⁹⁾ Si vedano, *ex multis*, il punto 46 della sentenza *Cognac* (Corte giust., 14 luglio 2011, in cause riunite C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy*) e il punto 39 della sentenza *Champagner Sorbet*. Si vedano, altresì, le Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Capos Sánchez-Bordona presentate il 20 luglio 2017 in merito alla causa C-393/16 (che ha dato origine alla sentenza *Champagner Sorbet*), parr. 46 e 104 e le Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 22 febbraio 2018 in merito alla causa C-44/17 (che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*, per gli estremi della quale si veda, *infra*, nota 57).

⁽⁵⁰⁾ Tanto il reg. (UE) n. 1151/2012, quanto il reg. (UE) n. 1308/2013, e il reg. (UE) 2019/787 subordinano, invero, la legittimità dell'impiego delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette al rispetto del relativo disciplinare di produzione. Più nello specifico, l'art. 12, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012 sancisce che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate «da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare»; del pari, l'art. 103, par. 1, del reg. (UE) n. 1308/2013 dispone che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate «da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione»; l'art. 21, par. 1, del reg. (UE) 2019/787 prevede, infine, che le indicazioni geografiche protette da esso normate possono essere utilizzate «da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare». Si è osservato in dottrina che il sistema così congegnato si ispira a un principio di legittimazione «aperta», che si traduce nel riconoscimento «di un diritto soggettivo perfetto per l'accesso all'uso della denominazione registrata» in capo agli operatori che si uniformano ai contenuti del disciplinare di produzione: si vedano, in tal senso, B. Calabrese, *La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sulla protezione delle indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose: il caso Verlados*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2016, p. 279 e M. Ricolfi, *Trattato dei marchi*, Torino, 2015, p. 1796 ss. Si veda altresì N. Lucifero, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in *Trattato di diritto agrario*, cit., p. 376 s., il quale osserva in proposito: «Ne discende una situazione giuridica

Più nello specifico, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette contro: qualsiasi impiego diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome e l'uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente⁵¹; qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quale «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente⁵²; qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o

sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine⁵³; qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto⁵⁴.

Su ciascuna di tali fattispecie la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi, seppure con una frequenza decisamente diversa, affinando progressivamente le sue considerazioni.

Per quanto concerne la prima di esse, vale a dire l'impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato in relazione a prodotti comparabili che non siano stati ottenuti nel rispetto del disciplinare di produzione, la Corte di giustizia ha statuito, in particolare nelle pronunce *Cognac* (del 2011)⁵⁵, *Champagner Sorbet* (del 2017)⁵⁶ e *Scotch Whisky* (del 2018)⁵⁷, che l'utilizzo, nel pre-cetto normativo, del termine «impiego» costringe

soggettiva in capo al produttore fortemente segnata dalla dislocazione territoriale dell'azienda agricola in quanto l'area geograficamente protetta legittima il produttore stesso a richiedere l'utilizzo all'associazione e conseguentemente rende possibile fregiare il prodotto con tale segno, che caratterizza il prodotto al punto di mettere in discussione ogni sua fungibilità e, conseguentemente, la sussistenza del rapporto concorrenziale con analoghe imprese che offrono beni pur appartenenti alla medesima categoria merceologica ma provenienti da località diverse. È infatti nella titolarità del segno che si annida il profilo di maggiore rilievo, in quanto nelle denominazioni di origine l'autonomia delle istanze dei produttori della zona riuniti in consorzio, associazione o ente, pur presente al momento iniziale della domanda di riconoscimento, si integra con la successiva previsione delle disposizioni del disciplinare d'uso, valido per tutti gli operatori della zona i cui prodotti abbiano le caratteristiche richieste, e la verifica per la sua applicazione è sottoposta a caratteristiche ufficiali. Sicché un prodotto può essere fregiato da una DOP o una IGP».

⁽⁵¹⁾ Dispongono in tal senso l'art. 13, par. 1, lett. a), del reg. (UE) n. 1151/2012, l'art. 103, par. 2, lett. a), del reg. (UE) n. 1308/2013 e l'art. 21, par. 2, lett. a), del reg. (UE) 2019/787. Giova segnalare, tuttavia, che, mentre in precedenza si faceva riferimento solamente all'ipotesi in cui l'impiego illegittimo del nome registrato consentisse di sfruttarne la notorietà, ora, in seguito alle modifiche introdotte con il reg. (UE) 2021/2117, sia l'art. 13, par. 1, lett. a), sia l'art. 103, par. 2, lett. a), *sub ii)*, fanno espresso riferimento anche all'eventualità in cui tale impiego indebolisca o svigorisca la notorietà della denominazione d'origine o della indicazione geografica protetta. La formulazione dell'art. 21, par. 2, lett. a), del reg. (UE) 2019/787 è rimasta, invece, invariata e continua a fare riferimento solamente all'ipotesi in cui l'impiego illegittimo della denominazione «consenta di sfruttare la notorietà della denominazione protetta».

⁽⁵²⁾ Dispongono in tal senso l'art. 13, par. 1, lett. b), del reg. (UE) n. 1151/2012, l'art. 103, par. 2, lett. b), del reg. (UE) n. 1308/2013 e l'art. 21, par. 2, lett. b), del reg. (UE) 2019/787. Giova segnalare che il reg. (UE) 2021/2117 ha introdotto qualche modifica nella formulazione della lett. b) dell'art. 103, par. 2: più nello specifico, l'elenco delle espressioni che possono accompagnare la denominazione protetta si è arricchito di un riferimento al «sapore», ma ha visto soppresso il riferimento al termine «come»; al contempo, è stato introdotto l'inciso «anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti» assente nella versione precedente.

⁽⁵³⁾ Dispongono in tal senso l'art. 13, par. 1, lett. c), del reg. (UE) n. 1151/2012, l'art. 103, par. 2, lett. c), del reg. (UE) n. 1308/2013 e l'art. 21, par. 2, lett. c), del reg. (UE) 2019/787. Merita di essere segnalato che mentre le formulazioni dell'art. 13, par. 1, lett. c), del reg. (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 103, par. 2, lett. c), del reg. (UE) n. 1308/2013 sono sostanzialmente identiche, quella dell'art. 21, par. 2, lett. c), si differenzia da esse nella misura in cui fa riferimento a qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto «usata nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura dello stesso che possa indurre in errore sulla sua origine». La portata precettiva delle tre disposizioni è, però, sostanzialmente equivalente.

⁽⁵⁴⁾ Dispongono in tal senso l'art. 13, par. 2, lett. d), del reg. (UE) n. 1151/2012, l'art. 103, par. 2, lett. d), del reg. (UE) n. 1308/2013 e l'art. 21, par. 2, lett. d), del reg. (UE) 2019/787.

⁽⁵⁵⁾ Per gli estremi della sentenza *Cognac* si veda, *supra*, nota 49.

⁽⁵⁶⁾ Per gli estremi della sentenza *Champagner Sorbet* si veda, *supra*, nota 47.

⁽⁵⁷⁾ Corte giust., 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*.

a ritenere che l'ipotesi considerata ricorra in tutti i casi in cui «il segno controverso faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, nella forma in cui quest'ultima è stata registrata o, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest'ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno controverso risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile»⁵⁸. Ciò significa, dunque, che la fattispecie dell'impiego commerciale diretto e indiretto presuppone sempre che il *nomen* registrato sia utilizzato in una forma identica o foneticamente/visivamente molto simile⁵⁹.

Nella sentenza *Scotch Whisky* la Corte di giustizia ha chiarito, altresì, la differenza sussistente tra la fattispecie dell'impiego «diretto» e quella dell'impiego «indiretto» del *nomen* registrato: il giudice europeo ha precisato, invero, che mentre si ha impiego diretto ogni qualvolta la denominazione controversa (vale a dire la denominazione identica a quella geografica protetta o molto simile a essa sul piano visivo e/o fonetico) è impiegata sul prodotto e, quindi, nella sua etichetta o sulla confezione dello stesso, si ha impiego «indiretto» allorché essa «appaia su vettori complemen-

tari di *marketing* o di informazione, quali una pubblicità del prodotto o documenti ad esso relativi»⁶⁰.

Affinché possano reputarsi integrati gli estremi della fattispecie dell'impiego «indiretto» non occorre, dunque, che l'indicazione geografica protetta non sia impiegata: al contrario, è necessario che essa sia impiegata, ma non direttamente sul prodotto o sulla confezione di esso, bensì in un altro contesto qualsiasi, quale potrebbe essere un messaggio pubblicitario o un documento che accompagna il prodotto.

La Corte di giustizia non ha ommesso di precisare, infine, che perché possa reputarsi sussistente la fattispecie dell'«impiego commerciale diretto o indiretto» di un *nomen* registrato, non occorre solo che quest'ultimo sia utilizzato illegittimamente in forma identica o foneticamente/visivamente molto simile sul prodotto o sulla confezione del prodotto o su altri strumenti complementari di *marketing* o di informazione, ma è anche necessario che la denominazione protetta venga impiegata con riferimento a prodotti comparabili⁶¹. A tal proposito, il giudice europeo ha suggerito di valutare la comparabilità dei prodotti impiegando i cri-

⁽⁵⁸⁾ Si veda il punto 29 della sentenza *Scotch Whisky*. Si vedano, altresì, le Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 22 febbraio 2018 in merito alla causa C-44/17 (che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*), nelle quali, al par. 28, è dato rinvenire la seguente affermazione: «A questo proposito, sono del parere che l'espressione "impiego commerciale diretto o indiretto [di una] indicazione geografica registrata" di cui all'articolo 16, lettera a), richieda un impiego dell'indicazione in questione nella forma in cui questa è stata registrata o, quanto meno, in una forma così strettamente connessa ad essa da risultarne chiaramente indissociabile. Mi sembra, infatti, che il termine "impiego" richieda, per definizione, l'utilizzo della indicazione geografica protetta stessa, che deve pertanto risultare identica o almeno simile, foneticamente e/o visivamente, al marchio controverso».

⁽⁵⁹⁾ Più nello specifico, nelle pronunce *Cognac* e *Champagner Sorbet* è stato chiarito che, ai sensi dell'allora vigente art. 16, lett. a), del reg. (CE) n. 110/2008, l'impiego di un marchio contenente un'indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest'ultima, e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti, costituiva un impiego commerciale diretto di un'indicazione geografica per prodotti comparabili alla bevanda registrata con tale indicazione, ma non coperti da quest'ultima. Si vedano il punto 55 della sentenza *Cognac* e i punti 34 e 35 della sentenza *Champagner Sorbet*.

⁽⁶⁰⁾ Si veda il punto 32 della sentenza *Scotch Whisky*. Si vedano altresì le Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 22 febbraio 2018 in merito alla causa C-44/17 (che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*), nelle quali, al par. 29, viene evidenziato che la Corte di giustizia, mentre aveva già fornito elementi di definizione per quanto riguardava la nozione di impiego «diretto», per contro, non si era ancora pronunciata su cosa si dovesse intendere per impiego «indiretto». In proposito, al par. 30, l'Avvocato Generale ha osservato quanto segue: «A mio avviso, tale carattere indiretto non si riferisce alle ipotesi in cui la denominazione in questione non fa esplicito riferimento a una delle indicazioni geografiche registrate nell'allegato III del regolamento n. 110/2008, come sostiene la TSWA, bensì alle ipotesi in cui si faccia uso di un mezzo indiretto per utilizzare una siffatta indicazione. Infatti, in linea con il sig. Klotz, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, ritengo che, contrariamente ad un impiego "diretto", che implica che l'indicazione geografica protetta venga apposta direttamente sul prodotto in questione o sulla sua confezione, un impiego "indiretto" implichi che tale indicazione figuri in strumenti complementari di *marketing* o di informazione, quali una pubblicità del prodotto o documenti ad esso relativi». Si veda, altresì, la nt. 24 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale, nella quale si riporta come esempio fittizio di impiego indiretto quello di una campagna pubblicitaria formulata nel modo seguente «Glen Buchenbach ha il sapore dello Scotch Wisky».

⁽⁶¹⁾ Si veda, in proposito, il punto 53 della sentenza *Cognac* e il punto 31 della sentenza *Champagner Sorbet*.

teri della presenza, nei prodotti interessati, di caratteristiche oggettive comuni o, dell'identità delle occasioni di consumo degli stessi dal punto di vista del pubblico interessato, nonché della loro distribuzione attraverso le medesime reti e del loro assoggettamento a regole di commercializzazione simili⁶².

Giova segnalare che nelle pronunce *Cognac*, *Champagner Sorbet* e *Scotch Whisky* la Corte di giustizia non si è pronunciata in merito alla questione relativa alla rilevanza che potrebbe assumere l'indicazione, nell'etichetta del prodotto che si fregia illegittimamente della denominazione protetta, della sua vera origine: com'è noto, le disposizioni di cui agli articoli 13, par. 1, lett. a), del reg. (UE) n. 1151/2012, 103, par. 2, lett. a), del reg. (UE) n. 1308/2013 e 21, par. 2, lett. a), del reg. (UE) 2019/787, non contemplano l'inciso «anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata», presente, invece, nelle lettere b) di tali disposizioni. Ciò nondimeno, l'Avvocato Generale interpellato nella causa che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*, ha ritenuto opportuno intervenire sul punto, al fine di precisare che, laddove si faccia riferimento a un possibile «impiego commerciale diretto o indiretto» di un'indicazione geografica protetta, di regola, la valutazione circa l'illegittimità della condotta dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sull'utilizzo o meno del *nomen* registrato (in quanto tale o in una forma equipara-

bile), prescindendo, quindi, dal contesto in cui si inserisce tale impiego. Tuttavia, laddove la Corte di giustizia ritenesse necessario, ai fini dell'applicazione della disposizione in questione, valutare anche l'ambito in cui si colloca l'utilizzo del *nomen* controverso, ad avviso dell'Avvocato Generale, pure in tale circostanza l'eventuale indicazione della vera origine del prodotto non acquisirebbe alcun rilievo, dal momento che la condotta posta in essere sarebbe da considerare illegittima per il solo fatto di consistere nell'utilizzo del *nomen* registrato in relazione a prodotti comparabili non ottenuti nel rispetto del disciplinare di produzione, al solo scopo di beneficiare indebitamente della reputazione di cui gode la denominazione protetta⁶³.

5.- (Segue). *La fattispecie della evocazione*

Le pronunce attraverso le quali la Corte di giustizia ha cercato di meglio delineare i contorni della fattispecie della «evocazione», attualmente contemplata dall'art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1151/2012, dall'art. 103, par. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 21, par. 2, lett. b), del Reg. (UE) 2019/787, che di fatto presentano formulazioni molto simili⁶⁴, sono senz'altro le più numerose.

Prima di procedere alla disamina degli orienta-

⁶² Si veda il punto 54 della sentenza *Cognac*.

⁶³ Si vedano, in proposito, le Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 22 febbraio 2018 in merito alla causa C-44/17 (che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*), parr. 41-47. Si vedano, in particolare, i parr. 46 e 47, in cui, a proposito dell'assenza dell'inciso relativo all'indicazione della vera origine del prodotto nella disposizione relativa alla fattispecie dell'impiego diretto o indiretto, l'Avvocato Generale osserva quanto segue: «Questa differenza di formulazione si spiega, a mio parere, con il fatto che, laddove si faccia riferimento ad un possibile "impiego commerciale diretto o indiretto" di un'indicazione geografica protetta, ai sensi dell'articolo 16, lettera a), tale ipotesi presuppone che detta indicazione sia utilizzata in quanto tale o in una forma equiparabile, e non sotto forma di un'indicazione di tutt'altro tipo. Non vi è pertanto alcun dubbio circa il fatto che l'analisi della situazione in questione debba focalizzarsi sulla constatazione dell'impiego o meno di una delle indicazioni geografiche registrate nell'allegato III dello stesso regolamento. D'altro canto, nel caso di cui alla lettera b) del suddetto articolo 16, quando si tratta di un'"usurpazione, imitazione o evocazione", la valutazione della situazione deve andare chiaramente oltre una simile constatazione obiettiva, richiedendo una visione prospettica, nell'ambito della quale il legislatore dell'Unione ha tenuto a precisare espressamente che determinati fattori potenziali di valutazione, in particolare il fatto che sia indicata la "vera origine del prodotto", non consentono di escludere una delle tre qualificazioni. A mio avviso, ciò dovrebbe avvenire, *a fortiori*, per il caso più semplice di cui alla lettera a) dello stesso articolo 16, supponendo che la Corte ritenga necessario, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, valutare il contesto in cui si inserisce il segno controverso».

⁶⁴ In merito alle modifiche apportate dal reg. (UE) 2021/2117 alla formulazione dell'art. 103, par. 2, lett. b), del reg. (UE) n. 1308/2013 si veda, *supra*, sub nt. 52. Giova segnalare che, grazie a tali modifiche, il testo dell'art. 103, par. 2, lett. b), è ora ancora più simile a quello dell'art. 13, par. 1, lett. b), del reg. (UE) n. 1151/2012.

menti espressi dal giudice europeo in merito a tale fattispecie, è opportuno rammentare che, nelle disposizioni di riferimento, l'«evocazione» è menzionata accanto alle condotte illecite della «usurpazione» e della «imitazione»: è opportuno, allora, segnalare che, seppure nella consapevolezza che spesso nella prassi non è affatto agevole distinguere tali fattispecie le une dalle altre⁶⁵, la dottrina concorda nel ritenere che si sia in presenza di una «usurpazione» allorché la condotta illecita si estrinsechi nell'uso indebito e intenzionale di una denominazione protetta per prodotti non coperti da essa, con conseguente appropriazione dei pregi legati alla tradizione produttiva che essa designa, e di una «imitazione» laddove vengano riprodotti «con plagio»⁶⁶ gli elementi essenziali della denominazione registrata. La fattispecie dell'«evocazione» si distinguerebbe, pertanto, dai casi di imitazione e di usurpazione, in quanto consisterebbe nella condotta finalizzata a indurre il consumatore a credere che il prodotto abbia le stesse caratteristiche e qualità del prodotto legittimato a fregiarsi del nome registrato «o che sia esso stesso un prodotto a denominazione registrata»⁶⁷. Ne deriva che «la tutela per evocazione risponde (...) a condizioni di applicazione diverse e meno stringenti rispetto a quelle richieste affinché vi sia imitazione o usurpazione.

I contorni giuridici della nozione di evocazione vanno pertanto delineati in modo autonomo, senza ricercare, malgrado la collocazione sistematica unitaria, un'omogeneità di presupposti applicativi con le diverse fattispecie dell'«imitazione» e dell'«usurpazione»⁶⁸.

Gli interventi della Corte di giustizia volti a chiarire quando ricorra la fattispecie della «evocazione» hanno determinato il progressivo ampliamento delle condotte qualificabili come tali e hanno comportato una sorta di *climax* ascendente nella tutela delle denominazioni registrate, tant'è vero che non si è mancato di sottolineare che si è addivenuti alla istituzione di un «modello di tutela al limite della onnicomprensività, che circoscrive al minimo gli usi leciti a fronte di quelli sanzionabili»⁶⁹.

Tra le pronunce più note meritano senz'altro di essere ricordate le sentenze *Cambozola* (del 1999)⁷⁰, *Parmesan II*⁷¹ e *Verlados* (del 2016)⁷², nelle quali la Corte di giustizia ha fornito ai giudici nazionali promotori dei rinvii pregiudiziali una serie di elementi utili a valutare se le denominazioni *Cambozola*, *Parmesan* e *Verlados* fossero evocative delle denominazioni protette *Gorgonzola*, *Parmigiano Reggiano* e *Calvados*.

In tali pronunce, la Corte di giustizia ha ribadito, innanzi tutto, che la nozione di «evocazione» si

(⁶⁵) Si vedano in tal senso F. Gualtieri, S. Vaccari e B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2017, 16, ad avviso dei quali «Nella pratica le tre fattispecie sono spesso non così distinguibili, specie quando oggetto della concorrenza sleale sono prodotti che possono essere comparati fra di loro. Ma non può escludersi che un richiamo alla denominazione protetta e l'indebito sfruttamento della sua reputazione si possa riscontrare anche nel caso di prodotti che comparabili non sono».

(⁶⁶) Così F. Gualtieri, S. Vaccari e B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, cit., p. 16.

(⁶⁷) Si vedano, in tal senso, F. Gualtieri, S. Vaccari e B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, p. 16.

(⁶⁸) Si vedano in tal senso le Conclusioni dell'Avvocato Generale G. Pitruzzella presentate il 10 gennaio 2019 in relazione alla causa C-614/17 (che ha dato origine alla sentenza *Queso Manchego*, per gli estremi della quale si veda, *infra*, sub nota 91), pubblicate nella *Raccolta digitale*, par. 18. Si vedano, altresì, i par. 33 e 35 delle Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs presentate il 17 dicembre 1998 in relazione alla causa C-87/97 (che ha dato origine alla sentenza *Cambozola*, per gli estremi della quale si veda, *infra*, nota 70).

(⁶⁹) Si veda, in tal senso, B. Calabrese, *La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sulla protezione delle indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose: il caso Verlados*, cit., p. 285. Sul punto si veda, altresì, S. Giachero, *Evocazione di prodotti agroalimentari di qualità e marchio notorio: criteri di confronto*, in *Alimenta*, 3/2022 p. 419 ss.

(⁷⁰) Corte giust., 4 marzo 1999, in causa C- 87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*.

(⁷¹) Per gli estremi della sentenza *Parmesan II* si veda, *supra*, nota 5.

(⁷²) Corte giust., 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus*, pubblicata nella *Raccolta digitale*. Per un commento alla pronuncia *de qua* si vedano A. Germanò, «Evocazione»: l'approfondimento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, p. 167 ss. e F. Prete, *Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare*, ivi, p. 180 ss.

riferisce all'ipotesi in cui il termine o l'espressione controverso/a utilizzato/a per designare un prodotto incorpori una parte della denominazione protetta, in modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, a quello che beneficia della denominazione protetta⁷³.

Tra gli indici che devono essere presi in considerazione per stabilire se l'impiego del nome controverso possa indurre il consumatore a pensare, come immagine di riferimento, al prodotto che può fregiarsi della denominazione protetta, ad avviso del giudice europeo va attribuito un ruolo di primaria importanza sia alla circostanza che i prodotti interessati siano analoghi, sia alla similarità fonetica e visiva delle loro denominazioni di vendita.

Per quanto concerne il primo profilo, nelle pronunce *Cambozola*, *Parmesan II* e *Verlados*, la Corte di giustizia ha attribuito rilievo al fatto che il *Cambozola* fosse un formaggio a pasta molle erborinato, il cui aspetto esterno presentava analogie con quello del formaggio Gorgonzola⁷⁴, che il *Parmesan* fosse un formaggio a pasta dura grattugiato o da grattugiare simile nell'aspetto esterno al Parmigiano Reggiano⁷⁵ e che il *Verlados* fosse un'acquavite di sidro di mele come il *Calvados*⁷⁶.

In merito al profilo della similarità fonetica e visiva, il giudice europeo ha sottolineato, invece, che la parola utilizzata per designare il *Cambozola* terminava con le due medesime sillabe della denominazione Gorgonzola e conteneva lo stesso numero di sillabe; che, a prescindere dal fatto che la denominazione *Parmesan* fosse o meno la traduzione esatta della denominazione Parmigiano Reggiano⁷⁷, era impossibile ritenere insussistenti analogie fonetiche ed ottiche fra le due

denominazioni in un contesto in cui i prodotti con riferimento ai quali erano impiegate, erano entrambi formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, vale a dire simili nel loro aspetto⁷⁸; che le denominazioni *Verlados* e *Calvados*, oltre ad essere entrambe composte dallo stesso numero di sillabe e da otto lettere, di cui le ultime quattro per di più identiche, avevano in comune anche il medesimo suffisso «dos»⁷⁹.

Al contempo, la Corte di giustizia ha precisato che il giudice nazionale chiamato a decidere se l'impiego di una determinata denominazione integri, o non, gli estremi di una «evocazione», deve valutare anche la sussistenza di eventuali elementi che possano indicare che la similarità non sia frutto di «circostanze fortuite», inducendo, al contrario, a ritenere che vi sia stata l'intenzione di appropriarsi della notorietà del *nomen* registrato: ad esempio, nel caso del *Cambozola*, il giudice europeo ha suggerito al giudice nazionale di prendere in considerazione l'esistenza di un documento pubblicitario relativo al *Cambozola* in cui compariva un riferimento esplicito alla denominazione Gorgonzola⁸⁰; nel caso del *Parmesan*, la Corte di giustizia ha rilevato che dalla documentazione a essa sottoposta risultava che in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione *Parmesan* commercializzasse tale prodotto con etichette che richiamavano tradizioni culturali e paesaggi italiani⁸¹; infine, nel caso del *Verlados*, il giudice europeo ha evidenziato che, stando a quanto riportato dal governo francese, nella denominazione finlandese il suffisso «dos» era stato aggiunto in un secondo momento, a seguito di un significativo aumento delle esportazioni di *Calvados* in Finlandia, e che la sillaba «dos» non aveva un significato partico-

⁽⁷³⁾ Si vedano il punto 25 della sentenza *Cambozola*, il punto 44 della sentenza *Parmesan II* e il punto 21 della sentenza *Verlados*.

⁽⁷⁴⁾ Si veda il punto 27 della sentenza *Cambozola*.

⁽⁷⁵⁾ Si veda il punto 46 della sentenza *Parmesan II*.

⁽⁷⁶⁾ Si vedano i punti 10 e 37 della sentenza *Verlados*.

⁽⁷⁷⁾ Si vedano i punti 47 e 50 della sentenza *Parmesan II*.

⁽⁷⁸⁾ Si veda il punto 46 della sentenza *Parmesan II*.

⁽⁷⁹⁾ Si veda il punto 38 della sentenza *Verlados*.

⁽⁸⁰⁾ Si veda il punto 28 della sentenza *Cambozola*.

⁽⁸¹⁾ Si veda il punto 55 della sentenza *Parmesan II*.

lare nella lingua finlandese⁸².

In proposito, va precisato, tuttavia, che il suggerimento rivolto dalla Corte di giustizia ai giudici nazionali (in merito alla valutazione degli elementi che possano indicare che la similarità non sia frutto di «circostanze fortuite») non significa che all'intenzionalità della condotta posta in essere dall'operatore vada attribuita una valenza dirimente: come evidenziato anche dall'Avvocato generale interpellato nella causa che ha dato origine alla sentenza *Cambozola*, l'evocazione sussiste, invero, a prescindere dalla volontà evocativa; l'eventuale non casualità della scelta della denominazione evocativa rileva solamente, in senso rafforzativo, ai fini della valutazione del nesso associativo esistente fra tale denominazione e il *nomen* registrato⁸³. Per tale ragione, non si può non condividere la critica mossa in dottrina circa l'eccessiva sinteticità con cui la Corte di giustizia ha recepito l'argomentazione dell'Avvocato generale: il riferimento alle «circostanze fortuite» presente nella sentenza *Cambozola* e successivamente ripreso in altre pronunce⁸⁴, rischia, invero, di essere frainteso e di essere letto come volto a escludere la sussistenza dell'evocazione allorché la somiglianza fonetica e visiva sia frutto di circostanze casuali, non intenzionali⁸⁵.

La Corte di giustizia, se, all'inizio, probabilmente anche in ragione delle fattispecie fattuali che hanno determinato il suo interpellato, ai fini della sussistenza di una «evocazione» ha ritenuto essenziale la presenza di una «somiglianza fonetica e/o visiva» fra la denominazione controversa e l'indicazione geografica protetta, in un secondo momento, ha avuto modo di ampliare ulteriormente i confini della condotta suscettibile di essere qualificata come ipotesi di «evocazione» attribuendo rilevanza anche all'esistenza di una

«somiglianza concettuale».

Più nello specifico, nella già ricordata pronuncia *Scotch Whisky*, la Corte di giustizia ha avuto modo di precisare che l'incorporazione parziale di una denominazione protetta nel nome controverso è solo «uno» dei fattori da valutare per verificare se il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di tale indicazione.

Muovendo dalla considerazione che ad assumere valore dirimente è la presunta reazione del consumatore nei confronti del termine impiegato per designare il prodotto, essendo essenziale che lo ricollegli all'indicazione geografica protetta⁸⁶, il giudice europeo, richiamate le conclusioni dell'Avvocato Generale, ha affermato che la sussistenza di una similarità fonetica e visiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta «non configura un presupposto essenziale per accertare l'esistenza di un'«evocazione» (...). Infatti, essa costituisce solo uno dei criteri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione allorché valuta se il consumatore, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta. Ne consegue che non è escluso che possa sussistere un'«evocazione» anche in assenza di una siffatta similarità»⁸⁷.

Più nello specifico, la Corte di giustizia ha rilevato che, ai fini della valutazione circa la sussistenza di una «evocazione», occorre tenere conto anche della «somiglianza concettuale» esistente fra il termine controverso e la denominazione protetta, anche nell'eventualità in cui essi appartengano a lingue diverse: nel caso di specie si controverte-

⁽⁸²⁾ Si veda il punto 40 della sentenza *Verlados*.

⁽⁸³⁾ Si vedano, altresì, i parr. 33 e 35 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs presentate il 17 dicembre 1998 in relazione alla causa C-87/97 (che ha dato origine alla sentenza *Cambozola*).

⁽⁸⁴⁾ Si veda il punto 48 della sentenza *Verlados*.

⁽⁸⁵⁾ Si veda, in tal senso, B. Calabrese, *La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sulla protezione delle indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose: il caso Verlados*, cit., p. 292 ss.

⁽⁸⁶⁾ Si veda il punto 45 della sentenza *Scotch Whisky*.

⁽⁸⁷⁾ Si veda il punto 49 della sentenza *Scotch Whisky*.

va, invero, della denominazione tedesca *Glen Buchenbach*, che, ad avviso dell'Associazione a tutela del *whisky* scozzese, contemplando al suo interno il termine *Glen*, comunemente utilizzato in Scozia come elemento del marchio nei nomi dei *whisky* scozzesi, avrebbe suscitato nella mente del pubblico di riferimento un'associazione con la Scozia e con lo *Scotch Whisky*⁸⁸. Secondo il giudice europeo, occorre stabilire se i due termini, pur appartenendo a lingue diverse, potessero essere legati l'uno all'altro da una somiglianza concettuale, se, cioè, il termine controverso fosse idoneo a indurre il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, il prodotto legittimato a fregiarsi della denominazione protetta.

Nondimeno, la Corte di giustizia ha chiarito che il concetto di «somiglianza concettuale» non va confuso con quello – eccessivamente «vago ed esteso»⁸⁹ – di «mera associazione di idee»: non è sufficiente che, nella mente del consumatore, sia suscitata un'associazione di qualsivoglia natura con un'indicazione geografica protetta o con la zona geografica di riferimento, ma occorre, al contrario, che la denominazione controversa induca il consumatore, in modo diretto e univoco, ad avere in mente il prodotto legittimato a fregiarsi della denominazione protetta⁹⁰.

Di recente, il parametro della somiglianza concet-

tuale ha permesso, peraltro, alla Corte di giustizia di ritenere che l'effetto evocativo possa derivare anche dall'impiego di segni figurativi.

L'occasione per pronunciarsi sul punto è stata offerta al giudice europeo da un rinvio pregiudiziale promosso da un giudice spagnolo, chiamato a decidere se l'impiego di determinati segni figurativi nelle etichette di alcuni formaggi prodotti nella regione *La Mancha* potesse essere reputato evocativo della denominazione di origine protetta *Queso Manchego*, riconosciuta a un formaggio prodotto nella medesima regione; la Fondazione *Queso Manchego* aveva contestato, invero, che tali segni figurativi avevano l'unico scopo di richiamare alla mente del consumatore, come immagine di riferimento, il formaggio legittimato a fregiarsi della denominazione protetta.

Nella (ormai nota) pronuncia *Queso Manchego* (del 2019)⁹¹, dovendo stabilire se l'evocazione di una denominazione registrata possa derivare anche dall'uso di segni figurativi, la Corte di giustizia ha preso le mosse dalla considerazione che la formulazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1151/2012, di per sé già molto ampia, ha come obiettivo quello di tutelare le denominazioni registrate contro «qualsiasi» evocazione, per ribadire, dapprima, che «il criterio determinante per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata (...) è quello di accer-

⁽⁸⁸⁾ Si veda il punto 12 della sentenza *Scotch Whisky*.

⁽⁸⁹⁾ Si veda il punto 55 della sentenza *Scotch Whisky*.

⁽⁹⁰⁾ Si vedano i punti 53-55 della sentenza *Scotch Whisky*. Si vedano, altresì, le Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 22 febbraio 2018 in merito alla causa C-44/17 (che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*), cit., par. 60-65, nelle quali, tra le altre cose, si evidenzia che se si facesse ricorso a «un criterio così impreciso ed ampio come quello dell'«associazione di idee di qualsiasi tipo»» si inciderebbe, altresì, sul campo di applicazione delle fattispecie contemplate dalle lettere c) e d) dell'art. 13, par. 2, lett. b), del reg. (UE) n. 1151/2012, dell'art. 103, par. 2, lett. b), del reg. (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 21, par. 2, lett. b), del reg. (UE) 2019/787, disposizioni che riguardano situazioni in cui il riferimento all'indicazione geografica protetta è ancora più sottile rispetto a un'«evocazione» della medesima. Inoltre, se per reputare sussistente un'«evocazione» fosse sufficiente suscitare un'associazione di qualsiasi tipo, si legittimerebbe «un'imprevedibile estensione del campo di applicazione» delle disposizioni in questione, che «comporterebbe rischi significativi per la libera circolazione delle merci, posto che la protezione della proprietà industriale e commerciale rappresenta una delle possibili giustificazioni alle restrizioni di tale libertà. Più precisamente, se la protezione dell'indicazione geografica, in questo caso «*Scotch Whisky*» (...) dovesse essere estesa all'impiego di un termine per nulla analogo a quello protetto, anche i prodotti o i marchi che non fanno in alcun modo riferimento al tenore letterale dell'indicazione protetta rientrerebbero nel divieto previsto dalla disposizione in esame. Ciò comporterebbe, come sottolineato dal governo dei Paesi Bassi, una riduzione significativa delle possibilità per i produttori di *whisky* provenienti da paesi diversi dal «Regno Unito (Scozia)» di distinguersi attraverso i propri prodotti o marchi».

⁽⁹¹⁾ Corte giust., 2 maggio 2019, in causa C-614/2017, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*.

tare se tale elemento possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione»⁹² e per statuire, poi, che non si può escludere *a priori* che anche un segno figurativo sia in grado di richiamare nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, in ragione della loro «vicinanza concettuale» con il *nomen* protetto⁹³. Deve ritenersi, di conseguenza, che la somiglianza concettuale fra il prodotto convenzionale e il prodotto coperto dalla denominazione non presupponga necessariamente il linguaggio verbale: «Un'immagine, un simbolo e, più in generale, un segno figurativo possono, al pari di un nome, veicolare un concetto ed essere pertanto idonei a indurre nel consumatore un'associazione mentale con la denominazione protetta, che sarà in questo caso "evocata" non visivamente o foneticamente ma con riferimento al suo contenuto concettuale»⁹⁴. Ne deriva che la verifica circa la sussistenza di una evocazione deve essere condotta tenendo conto di qualsivoglia riferimento esplicito o implicito alla denominazione, che potrà consistere tanto in un elemento verbale, quanto in un elemento figurativo presente nell'etichetta o sull'imballaggio del prodotto, quanto, ancora, in un elemento che riguarda la forma o la presentazione al pubblico del prodotto.

In buona sostanza, per accertare la sussistenza di una evocazione, il giudice nazionale dovrà verificare se l'elemento controverso, verbale o figurativo, sia idoneo a richiamare alla mente del consumatore in modo diretto e univoco la denominazione protetta, vale a dire il prodotto che è legittimato a fregiarsi della denominazione protetta. Ovviamente, per fare ciò, il giudice dovrà avvaler-

si di una serie di indici, quali, ad esempio, la somiglianza dei prodotti, i rispettivi canali di vendita e ulteriori elementi che consentano di accertare l'intenzionalità del richiamo al prodotto che si fregia della denominazione protetta.

Nel caso di specie, alla Corte di giustizia è stato chiesto, altresì, di chiarire se l'impiego di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine possa costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui tali segni figurativi siano impiegati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli legittimati a fregiarsi della denominazione d'origine, non siano protetti da quest'ultima.

Anche a tale quesito la Corte di giustizia ha risposto in senso affermativo, osservando che se si permettesse, ai produttori di prodotti identici o simili a quelli legittimati a fregiarsi della denominazione protetta, di impiegare segni figurativi che evocano l'area geografica la cui denominazione fa parte di un *nomen* registrato, si finirebbe con il consentire loro di trarre un vantaggio indebito dalla notorietà della denominazione protetta⁹⁵.

In ogni caso, il giudice europeo ha ribadito che nel valutare se l'utilizzo, da parte di un produttore, di segni figurativi che evocano l'area geografica il cui nome fa parte di una denominazione d'origine, per prodotti identici o simili a quelli protetti da tale designazione, costituisca un'evocazione di una denominazione registrata, il giudice nazionale deve sostanzialmente fondarsi sulla presunta reazione del consumatore, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra gli elementi controversi (nel caso di specie, i segni figurativi che evocano l'area geografica il cui nome fa parte di una denominazione d'origine) e la denominazione registrata. Il giudice deve valu-

⁽⁹²⁾ Si veda il punto 21 della sentenza *Queso Manchego*.

⁽⁹³⁾ Si veda il punto 22 della sentenza *Queso Manchego*.

⁽⁹⁴⁾ Si vedano, in tal senso, le Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella presentate il 10 gennaio 2019 in relazione alla causa C-614/17 (che ha dato origine alla sentenza *Queso Manchego*), cit., par. 5.

⁽⁹⁵⁾ Si veda il punto 35 della sentenza *Queso Manchego*. Per talune considerazioni critiche in merito alle argomentazioni della Corte di giustizia si veda F. Prete, *Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati a una DOP e vera origine del prodotto*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, II, p. 81 ss.

tare, cioè, se il nesso tra gli elementi controversi e la denominazione registrata sia sufficientemente diretto e univoco, così che il consumatore in loro presenza sia indotto ad avere in mente soprattutto la denominazione registrata⁹⁶.

Il parametro della presunta reazione del consumatore ha consentito alla Corte di giustizia di estendere la nozione di «evocazione» e, quindi, in buona sostanza, la tutela riconosciuta alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette, anche all'ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto convenzionale incorpori solo una parte di una denominazione composta, nonché all'ipotesi in cui il segno controverso si riferisca a un servizio e non a un prodotto.

Per quanto concerne, più nello specifico, le denominazioni composte, la Corte di giustizia ha chiarito da tempo che le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate godono della tutela accordata loro dall'ordinamento giuridico europeo anche allorché a essere ripresi siano solo alcuni elementi di esse che non beneficiano singolarmente della protezione europea, purché, però, si tratti di termini ai quali non possa essere riconosciuto carattere generico⁹⁷.

Più nello specifico, nella sentenza *Époisses* (del 1998)⁹⁸, chiamata a chiarire se, nel caso di una denominazione d'origine composta, l'assenza nel regolamento che dispone la sua registrazione – in particolare, nelle note a piè di pagina – di indicazioni che precisino che la registrazione non è

richiesta per una parte di tale denominazione implichi che ogni suo singolo elemento è protetto, la Corte di giustizia ha risposto in senso negativo, vale a dire escludendo che tale assenza implichi necessariamente che ogni parte della denominazione composta sia protetta⁹⁹. Al contempo, però, il giudice europeo ha affermato che, a meno che non vi siano circostanze specifiche in senso contrario, la protezione conferita a una denominazione composta si estende a ogni suo elemento, purché non si tratti di un nome generico o comune. Ad assumere carattere dirimente ai fini dell'esclusione dell'effetto evocativo è, dunque, la dimostrazione che il termine o l'espressione impiegati nella denominazione controversa, pur comparando in una denominazione composta, siano generici o comuni.

Tale principio è stato successivamente ribadito nella sentenza *Cambozola*, allorché la Corte di giustizia, oltre ad avere formulato il già ricordato principio in forza del quale «la nozione di evocazione (...) si riferisce all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte del nome del prodotto, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione»¹⁰⁰, ha affermato, altresì, che «può esservi (...) l'evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, anche quando nessuna tutela comunitaria si applica agli elementi della

⁽⁹⁶⁾ Si vedano in proposito i punti 37-40 della sentenza *Queso Manchego*.

⁽⁹⁷⁾ Giova ricordare, nondimeno, che il sistema di tutela delle indicazioni geografiche protette ha previsto fin dalle prime normative sul punto che se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di tale nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non integra gli estremi né dell'impiego commerciale diretto o indiretto, né della usurpazione, imitazione ed evocazione. Attualmente, dispone in tal senso l'art. 13, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012.

⁽⁹⁸⁾ Corte giust., 9 giugno 1998, in cause riunite C-129/97 e C-130/97, *Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak c. Jean-Pierre Fol*.

⁽⁹⁹⁾ Si vedano in proposito anche le Conclusioni dell'Avvocato Generale Antonio La Pergola presentate il 12 marzo 1998 in relazione alle cause riunite C-129/97 e C-130/97 (che hanno dato origine alla sentenza *Époisses*), in cui viene anche osservato, correttamente, che «la nota ha valore risolutivo solo quando essa è stata prevista: in tale caso, infatti, risulta manifestata in modo chiaro e non equivoco la volontà di non proteggere quella parte di denominazione che costituisce oggetto della nota. Diversamente, quando (...) non è stata inserita alcuna nota, il problema della tutela di singoli elementi di denominazioni composte non può essere (...) che affrontato e risolto alla luce delle norme generali (...). Così, la protezione di un singolo elemento della denominazione dovrà essere negata allorché esso, pur in assenza di una nota a piè di pagina, ha comunque carattere generico; valutazione, quest'ultima, che compete al giudice di rinvio sulla base di una dettagliata analisi del contesto fattuale che egli solo può conoscere».

⁽¹⁰⁰⁾ Si veda il punto 25 della sentenza *Cambozola*.

denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa»¹⁰¹.

Le medesime considerazioni sono state poi sviluppate anche nelle sentenze *Parmesan I* (del 2002)¹⁰² e *Parmesan II*, laddove il giudice europeo, riprendendo quanto affermato nella sentenza *Époisses*, ha sostenuto nuovamente che la protezione di una denominazione composta si estende anche a ogni elemento di essa, a condizione che tale elemento non sia un nome generico o comune¹⁰³; conseguentemente, l'uso anche di una sola parte della denominazione protetta può integrare gli estremi di una evocazione dell'intero *nomen* registrato se è in grado di richiamare alla mente del consumatore, in modo diretto e univoco, come immagine di riferimento, la denominazione protetta.

Proprio facendo leva sulla necessità, ai fini dell'estensione della tutela riconosciuta a una denominazione composta, che i singoli termini di essa non siano nomi generici o comuni, nella recente pronuncia *Aceto Balsamico* (del 2019)¹⁰⁴, la Corte di Giustizia, interpellata in merito alla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico di Modena», è giunta alla conclusione che tale denominazione beneficia della tutela riservata alle indicazioni geografiche registrate solo nel suo insieme: ad avviso del giudice europeo, invero, i singoli termini che la compongono – vale a dire, i termini «aceto» e «balsamico» – sono termini

comuni, privi di qualsivoglia connotazione geografica¹⁰¹, e pertanto possono essere impiegati liberamente nelle denominazioni di prodotti convenzionali¹⁰⁵. Coerentemente con l'impostazione seguita, avendo sancito il carattere generico dei termini aceto e balsamico, la Corte di giustizia si è astenuta dal verificare la loro presunta capacità evocativa.

In merito all'ipotesi in cui il segno controverso si riferisca a un servizio e non a un prodotto, invece, nell'ancora più recente sentenza *Champanillo*¹⁰⁶, la Corte di giustizia, dopo avere ribadito che «per accertare l'esistenza di una evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l'indicazione geografica protetta» e che detto nesso deve essere «sufficientemente diretto e univoco»¹⁰⁷, ha chiarito, innanzi tutto, che anche se solo i prodotti possono beneficiare di una denominazione protetta, nell'ambito di applicazione della protezione conferita dal sistema europeo «rientra (...) qualsiasi uso della stessa da parte di prodotti o servizi»¹⁰⁸, tant'è vero che le disposizioni di riferimento – attualmente costituite dagli articoli 13, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1151/2012, 103, par. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1308/2013 e 21, par. 2, lett. b), del Reg. (UE) 2019/787 – prevedono espressamente che i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, «anche se l'origine vera dei prodotti

⁽¹⁰¹⁾ Si veda il punto 26 della sentenza *Cambozola*.

⁽¹⁰²⁾ Corte giust., 25 giugno 2002, in causa C-66/00, *Dante Bigi c. Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano*, in *Raccolta* 2002, I-5941 ss. Per un commento a tale pronuncia si vedano L. Costato, *Parmigiano e parmesan*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, II, 187 ss.; M. Borraccetti, *Parmigiano Reggiano, «Parmesan» e denominazioni d'origine*, ivi, 187 ss. e S. Ventura, *Il «Parmesan» alla Corte di giustizia*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2002, p. 501 ss.

⁽¹⁰³⁾ Si vedano i punti 17-21 della sentenza *Parmesan I*. Sul punto si veda I. Canfora, *Il caso «Parmigiano Reggiano»: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, cit., p. 16 ss., la quale opportunamente ricorda che nella sentenza *Parmesan I* la Corte di giustizia è intervenuta sul punto solamente al fine di ammettere la ricevibilità della domanda.

⁽¹⁰⁴⁾ Corte giust., 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH*, pubblicata nella *Raccolta digitale*.

⁽¹⁰⁵⁾ Si veda, in proposito, I. Canfora, *La tutela delle denominazioni di origine composte, tra termini divenuti generici, nomi comuni ed evocazione del prodotto. Il caso dell'aceto balsamico*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, II, p. 134 ss.

⁽¹⁰⁶⁾ Com'è noto, la controversia che ha dato origine alla sentenza *Champanillo* verteva sulla possibilità di reputare evocativa della denominazione d'origine protetta *Champagne* la denominazione *Champanillo* impiegata da un operatore spagnolo per pubblicizzare la sua catena di bar di tapas. A tale denominazione era associato, altresì, un supporto grafico raffigurante due coppe, riempite di una bevanda spumante, che si toccavano.

⁽¹⁰⁷⁾ Si veda il punto 59 della sentenza *Champanillo*.

⁽¹⁰⁸⁾ Si veda il punto 46 della sentenza *Champanillo*.

o servizi è indicata»¹⁰⁹.

In secondo luogo, il giudice europeo ha escluso che la nozione di evocazione esiga che «il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili»¹¹⁰. La Corte di giustizia ha messo in evidenza che, mentre la disposizione relativa all'«impiego commerciale diretto o indiretto» del nome registrato richiede esplicitamente, ai fini della configurabilità di una condotta illecita, che esso riguardi «prodotti comparabili», la disposizione relativa alla fattispecie della evocazione «non contiene nessuna indicazione né nel senso di una limitazione della protezione (...) alle sole ipotesi in cui i prodotti contraddistinti dalla DOP e i prodotti o i servizi per i quali è impiegato il segno controverso siano “comparabili” o “simili”, né nel senso di un'estensione di tale protezione ai casi in cui il segno si riferisca a prodotti o servizi non simili a quelli che beneficiano della DOP»¹¹¹.

Ne deriva che, per accertare la sussistenza di una evocazione, non è necessario verificare né che la denominazione protetta sia incorporata parzialmente in un segno che contraddistingue prodotti o servizi non protetti da tale denominazione, né che si riesca a identificare una similarità fonetica e visiva di tale segno con la denominazione protetta: l'evocazione può sussistere anche laddove vi sia una mera «vicinanza concettuale» fra la denominazione protetta e il segno controverso¹¹². I nomi registrati vanno protetti, in pratica, contro

tutti gli usi che sfruttino la notorietà associata ai prodotti legittimati a fregiarsi di essi: poiché la notorietà di un prodotto DOP o IGP può essere indebitamente sfruttata anche quando il *nomen* registrato venga impiegato in relazione a un servizio, dalla protezione «ad ampio raggio» riconosciuta alle indicazioni geografiche protette non può che discendere il principio in forza del quale se l'impiego del *nomen* registrato in relazione a un servizio è idoneo a sollecitare nella mente del consumatore (medio europeo) un nesso sufficientemente diretto e univoco fra la denominazione controversa e quella protetta, deve reputarsi sussistente una evocazione¹¹³.

6.- (Segue). Le altre condotte vietate

La Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in via interpretativa, seppure con frequenza decisamente minore, anche sulle altre due fattispecie contemplate dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012, dell'art. 103, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 21, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787.

In particolare, per quanto concerne la fattispecie contemplata dalla lett. *c*), relativa a «qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura e alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui

⁽¹⁰⁹⁾ Si veda il punto 45 della sentenza *Champanillo*.

⁽¹¹⁰⁾ Si veda il punto 61 della sentenza *Champanillo*.

⁽¹¹¹⁾ Si veda il punto 54 della sentenza *Champanillo*.

⁽¹¹²⁾ Si veda il punto 57 della sentenza *Champanillo*.

⁽¹¹³⁾ L'interpretazione assai ampia data dalla Corte di giustizia alle fattispecie contemplate dall'art. 13, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012, dall'art. 103, par. 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 21, par. 2, del reg. (UE) 2019/787 è destinata, peraltro, a produrre i suoi effetti anche nei rapporti fra le indicazioni geografiche registrate e i marchi. Com'è noto, l'art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012 riconosce una particolare tutela alle indicazioni geografiche registrate nelle loro relazioni con i marchi, prevedendo espressamente che «Qualora una denominazione di origine e un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'art. 13, par. 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo deve essere respinta se la domanda di registrazione è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione», nonché prevedendo la possibile nullità o decadenza del marchio registrato anteriormente. Dispongono, peraltro, nel medesimo senso anche l'art. 102 del reg. (UE) n. 1308/2013 e l'art. 36 del reg. (UE) 2019/787. Del resto, sotto tale profilo, il caso del marchio *Toscoro* è emblematico: si vedano in proposito F. Gualtieri, S. Vaccari e B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, cit., 20 ss.; M. Alabrese, «*Toscana* batte «*Toscoro*»: un nuovo match nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche», in *Riv. dir. agr.*, 2014, II, p. 194 ss. e C. F. Codutti, *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso *Toscoro**, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2017, p. 65 ss.

documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine», nella già ricordata sentenza *Scotch Whisky*, la Corte di giustizia ha precisato che essa «estende il perimetro protetto», incorporandovi le informazioni fornite al consumatore per il tramite della designazione del prodotto, della sua etichetta o della sua presentazione, informazioni che, pur non evocando la denominazione protetta, siano suscettibili di essere qualificate come false e ingannevoli rispetto al legame che creano fra il prodotto e il *nomen* registrato in considerazione dei collegamenti del prodotto con la denominazione protetta¹¹⁴.

L'espressione «qualsiasi altra indicazione» va intesa in senso ampio, come riferentesi a qualsiasi indicazione che possa apparire «in qualsivoglia forma nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura del prodotto di cui trattasi, in particolare sotto forma di un testo, di un'immagine o di un contenitore idoneo a fornire informazioni in merito alla provenienza, all'origine, alla natura e alle qualità essenziali del prodotto»¹¹⁵.

Ai fini della configurabilità della fattispecie contemplata dalla lett. c) è necessario che l'informazione falsa e ingannevole sia idonea a indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto: giova segnalare che, ad avviso del giudice europeo, la valutazione circa l'ingannevolezza dell'informazione deve essere effettuata prescindendo dal contesto in cui è utilizzata; conseguentemente, le informazioni complementari che com-

paiano eventualmente accanto al segno controverso non acquisiscono alcun rilievo, nemmeno laddove comprendano l'indicazione della vera origine del prodotto¹¹⁶. Del resto, optare per una soluzione differente significherebbe ammettere che una informazione falsa e ingannevole possa essere utilizzata purché accompagnata da informazioni esatte, «le quali ne compenserebbero dunque in qualche modo il carattere ingannevole»¹¹⁷.

Per quanto concerne la fattispecie contemplata dalla lett. d) dell'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012, dell'art. 103, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 21, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787, merita di essere sottolineato che la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi per la prima volta in merito a essa solo di recente, nella sentenza *Morbier* (del 2020)¹¹⁸. In tale occasione, il giudice europeo è stato chiamato a stabilire se la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto legittimato a fregiarsi di una denominazione d'origine protetta sia idonea a costituire una prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto¹¹⁹: nel caso di specie il Consorzio interprofessionale di tutela del formaggio DOP *Morbier*, un formaggio che si caratterizza per la presenza di una striscia nera che lo divide a metà in senso orizzontale (caratteristica, questa, espressamente menzionata nel relativo disciplinare di produzione, nella parte dedicata alla descrizione del prodotto), aveva contestato a una società produttrice di formaggi francese di avere impresso a taluni suoi prodotti

⁽¹¹⁴⁾ Si veda il punto 65 della sentenza *Scotch Whisky*. Si vedano altresì le Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 22 febbraio 2018 in merito alla causa C-44/17 (che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*), cit., par. 96.

⁽¹¹⁵⁾ Si veda il punto 66 della sentenza *Scotch Whisky*.

⁽¹¹⁶⁾ Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 22 febbraio 2018 in merito alla causa C-44/17 (che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*), cit., par. 106.

⁽¹¹⁷⁾ Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 22 febbraio 2018 in merito alla causa C-44/17 (che ha dato origine alla sentenza *Scotch Whisky*), cit., par. 100 e 101.

⁽¹¹⁸⁾ Corte giust., 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS*. Per un commento alla sentenza *Morbier*, si vedano C. Gernone, *Il caso «Morbier» e la protezione contro l'evocazione di DOP e IGP nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, II, p. 37 ss. e A. Bardi, *La tutela delle DOP e IGP contro il maquillage parassitario dei prodotti generici alla luce del caso «Morbier»*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2/2021.

⁽¹¹⁹⁾ Si veda il punto 20 della sentenza *Morbier*, in cui la Corte di giustizia osserva, altresì, che «Detta questione equivarrebbe a stabilire se la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d'origine, in particolare la riproduzione della forma e dell'aspetto che lo caratterizza, possa costituire un danno per tale denominazione, nonostante la mancata riproduzione della stessa».

l'aspetto visivo tipico del prodotto coperto dalla denominazione protetta (riproducendo, in particolare, la striscia nera posizionata al centro del formaggio) al solo fine di sfruttare la notorietà del prodotto legittimato a fregiarsi del nome registrato.

Prendendo le mosse dalla considerazione che la disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette non si limita a vietare l'uso della denominazione registrata in quanto tale, ma stigmatizza qualsivoglia condotta che, sfruttando la notorietà dei nomi registrati, sia idonea a trarre in inganno i consumatori in merito all'origine e alle proprietà dei prodotti, la Corte di giustizia ha statuito che anche la riproduzione delle caratteristiche fisiche, vale a dire della forma o dell'aspetto tipico, di un prodotto legittimato a fregiarsi di una denominazione di origine protetta, può costituire una prassi in grado di indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Ciò anche in ragione del fatto che il regime di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette «mira in particolare a fornire ai consumatori informazioni chiare sull'origine e sulle proprietà dei prodotti, in modo da consentire loro di compiere scelte di acquisto più consapevoli, nonché di evitare le prassi che possano indurre in errore i consumatori»¹²⁰.

Dall'impiego, nel precetto normativo, dell'espressione «qualsiasi altra prassi», la Corte di giustizia ha fatto discendere, altresì, l'inquadramento della condotta descritta dalla lett. d) dell'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012, dell'art. 103, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 21, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787, come fattispecie di chiusura: in buona sostanza, rientrerebbero nell'ambito di applicazione di tale disposizione tutti i comportamenti diversi da quelli vietati dalle disposi-

zioni contemplate nelle lettere precedenti, che possano avere come risultato quello di indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto interessato¹²¹. Gli artt. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012, 103, par. 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 e 21, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787 prevedono, invero, «una protezione ad ampio raggio, che riguarda, da un lato, l'utilizzazione, l'usurpazione e l'evocazione della denominazione protette e, più in generale, ogni prassi parassitaria diretta a sfruttare la rinomanza di tale denominazione tramite un'associazione con essa, e, dall'altro, ogni comportamento in grado di creare un rischio di confusione tra i prodotti che fruiscono di tale denominazione e prodotti convenzionali»¹²².

Merita di essere segnalato che il caso *Morbier* ha sollecitato una riflessione da parte dell'Avvocato Generale interpellato in merito a esso sulla possibilità di inquadrare la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto legittimato a fregiarsi di una denominazione protetta come ipotesi di «evocazione». In proposito, l'Avvocato Generale, nonostante abbia escluso che in linea di massima il solo fatto della riproduzione della forma o dell'aspetto del prodotto oggetto di una denominazione registrata possa integrare gli estremi della fattispecie della «evocazione», ha osservato, però, che il rilievo attribuito dalla Corte di giustizia alla somiglianza concettuale come parametro di riferimento per la valutazione relativa alla sussistenza di tale fattispecie, costringe a ritenere che, in taluni casi eccezionali, anche la riproduzione, totale o parziale, della forma o dell'aspetto tipico di un prodotto legittimato a fregiarsi di una denominazione protetta «possa ingenerare, nella mente del pubblico, un'associazione "diretta e univoca"» con la denominazione protetta, così come la

⁽¹²⁰⁾ Si veda il punto 34 della sentenza *Morbier*.

⁽¹²¹⁾ Si veda il punto 33 della sentenza *Morbier*. Si vedano, altresì, le Conclusioni dell'Avvocato Generale G. Pitruzzella presentate il 10 gennaio 2019 in relazione alla causa C-614/17 (che ha dato origine alla sentenza *Queso Manchego*), par. 49. In proposito è stato evidenziato che la normativa europea sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche protette «prevede quindi un regime catch-all di tutela estensiva delle denominazioni registrate»: così M. Terenzi, *Riprodurre la forma di una DOP: un caso di evocazione o prassi idonea a indurre in errore il consumatore?*, in *Alimenta*, 1/2021, p. 154.

⁽¹²²⁾ Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale G. Pitruzzella presentate il 10 gennaio 2019 in relazione alla causa C-614/17 (che ha dato origine alla sentenza *Queso Manchego*), par. 36.

Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza *Queso Manchego* «relativamente ad elementi figurativi apposti sull'etichetta di un prodotto convenzionale e che rinviano alla zona geografica alla quale è legata una DOP, la cui componente essenziale è costituita da un rinvio a tale zona geografica»¹²³.

Nondimeno, in tale ipotesi, per poter reputare sussistente una evocazione dovrebbero ricorrere contemporaneamente almeno tre condizioni: innanzi tutto, l'elemento riprodotto dovrebbe figurare nel disciplinare della denominazione registrata in quanto caratteristica distintiva del prodotto oggetto di tale denominazione¹²⁴; in secondo luogo, l'elemento riprodotto non dovrebbe essere intrinsecamente collegato a un procedimento di fabbricazione che, in quanto tale, dovrebbe restare a libera disposizione di qualsiasi produttore¹²⁵; infine, l'esistenza dell'evocazione dovrebbe «risultare da una valutazione operata caso per caso, che tenga conto, oltre che dell'elemento controverso – nella fattispecie, l'elemento della forma o dell'aspetto del prodotto che fruisce di una denominazione protetta oggetto di riproduzione – di ogni altro elemento ritenuto rilevante, vuoi a causa del suo potenziale evocatore, vuoi,

al contrario perché conduce ad escludere o a ridurre la possibilità che il consumatore possa associare in maniera diretta e univoca il prodotto convenzionale al prodotto che fruisce della denominazione protetta»¹²⁶. In ogni caso, ad avviso dell'Avvocato Generale, andrebbe dimostrata anche l'esistenza di «un intento parassitario»¹²⁷. A fronte delle obiezioni sollevate sia dalla società che aveva riprodotto la forma del formaggio *Morbier*, sia dalla Commissione europea, circa il fatto che il sistema di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette tutela la denominazione, vietandone l'impiego, e non il prodotto che ha ad oggetto, la Corte di giustizia ha chiarito, inoltre, che, nonostante corrisponda al vero che il sistema di tutela predisposto dalla normativa europea di riferimento protegge la denominazione registrata e non il prodotto (tant'è vero che «tale tutela non ha lo scopo di vietare, in particolare, l'utilizzo delle tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una denominazione registrata, per il motivo che esse figurano in tale disciplinare, per realizzare un altro prodotto che non è oggetto della registrazione»)¹²⁸, non si può sottovalutare il fatto

(¹²³) Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 17 settembre 2020 in relazione alla causa C-490/19 (che ha dato origine alla sentenza *Morbier*), par. 41. Si veda, altresì, la nota 42 di tali Conclusioni, nella quale l'Avvocato Generale riporta il caso del *Queso tetilla*, al quale nella controversia *de qua* ha fatto riferimento la Commissione europea a mo' di esempio: «Con una sentenza del 31 ottobre 2013 (n. 419/13), la Corte d'appello commerciale di Alicante ha ritenuto che tale DOP proteggesse una denominazione tradizionale, che i consumatori associavano alla forma conica del prodotto in questione, e ha considerato la commercializzazione non autorizzata di formaggi di forma identica come una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012».

(¹²⁴) Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 17 settembre 2020 in relazione alla causa C-490/19 (che ha dato origine alla sentenza *Morbier*), par. 43. Ad avviso dell'Avvocato Generale, tale requisito, da un lato, permetterebbe «di garantire che detto elemento faccia effettivamente parte della tradizione produttiva locale protetta dalla denominazione registrata», dall'altro, sarebbe «finalizzato ad un obiettivo di certezza del diritto».

(¹²⁵) Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 17 settembre 2020 in relazione alla causa C-490/19 (che ha dato origine alla sentenza *Morbier*), par. 44.

(¹²⁶) Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 17 settembre 2020 in relazione alla causa C-490/19 (che ha dato origine alla sentenza *Morbier*), par. 45. Giova segnalare che al par. 45 di dette Conclusioni è dato rinvenire, altresì, l'affermazione in forza della quale in ogni caso andrebbe dimostrata anche l'esistenza di «un intento parassitario». Poiché in relazione a tale affermazione, alla nt. 46 delle Conclusioni, si citano le considerazioni espresse dal medesimo Avvocato Generale al par. 29 delle Conclusioni relative alla controversia che ha dato origine alla pronuncia *Queso Manchego*, nonché, in senso conforme, la pronuncia *Cambozola*, pare che questo sia un esempio piuttosto evidente del fraintendimento che il passaggio frettoloso sulle «circostanze fortuite» presente in tale sentenza può generare. In proposito si veda, *supra*, nel testo, *sub* par. 5.

(¹²⁷) Si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 17 settembre 2020 in relazione alla causa C-490/19 (che ha dato origine alla sentenza *Morbier*), par. 45.

(¹²⁸) Si veda il punto 34 della sentenza *Morbier*.

che le denominazioni registrate offrono la garanzia che i prodotti che ne beneficiano sono in possesso di qualità distintive dovute alla provenienza geografica e all'insieme dei fattori naturali e umani che incidono su di esse. Una denominazione di origine protetta è, invero, una denominazione che identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati, le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi particolari fattori naturali e umani: «le DOP sono dunque tutelate, in quanto designano un prodotto che presenta determinate qualità o determinate caratteristiche. Di conseguenza, la DOP e il prodotto da essa protetto sono strettamente collegati»¹²⁹. Per tale ragione, se un elemento dell'aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata costituisce una caratteristica di riferimento, particolarmente distintiva di tale prodotto, non si può escludere che la sua riproduzione per un prodotto simile – senza che il *nomen* registrato figurì sul prodotto in questione o sul suo imballaggio – possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto¹³⁰, inducendolo a credere che «il prodotto contenente detta riproduzione sia un prodotto oggetto di tale denominazione registrata»¹³¹.

7.- Le condotte vietate e il parametro soggettivo di riferimento: la figura del consumatore (medio) europeo

Un ulteriore profilo preso in esame dalla Corte di giustizia allorquando è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata delle disposizioni di cui agli articoli 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012, 103, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e 21, par.

2, del Reg. (UE) 2019/787, è quello del parametro soggettivo da prendere in considerazione per valutare l'effettiva sussistenza di una delle condotte illecite in esse descritte.

Fatta eccezione per l'ipotesi dell'«impiego commerciale diretto o indiretto», la cui sussistenza va accertata solo ed esclusivamente sulla base di un dato oggettivo, quale l'utilizzo del *nomen* registrato in relazione a prodotti comparabili che non siano coperti dalla denominazione protetta, tutte le altre condotte descritte in tali disposizioni richiedono, invero, che si tenga conto della percezione del consumatore: come si è già avuto modo di sottolineare, per valutare l'esistenza di una evocazione il giudice nazionale è tenuto a verificare se il consumatore, in presenza della denominazione controversa, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta; del pari, la falsità e l'ingannevolezza delle indicazioni relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, usate sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto – lett. c) –, così come l'idoneità del recipiente impiegato per il confezionamento – lett. c) – e di qualsiasi altra pratica – lett. d) – a indurre in errore sulla vera origine del prodotto, non possono che essere vagliate in relazione al loro destinatario, che altri non è che il consumatore. In proposito, la Corte di giustizia ha ribadito che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di protezione del consumatore, anche in tale ambito si deve tenere conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto¹³².

Ciò nondimeno, la Corte di giustizia ha precisato che, con riferimento alla fattispecie dell'evocazio-

⁽¹²⁹⁾ Si veda il punto 37 della sentenza *Morbier*.

⁽¹³⁰⁾ Si veda il punto 38 della sentenza *Morbier*.

⁽¹³¹⁾ Si veda il punto 40 della sentenza *Morbier*.

⁽¹³²⁾ Si vedano, *ex multis*, i punti 25 e 28 della sentenza *Verlados*, il punto 47 della sentenza *Scotch Whisky* e il punto 39 della sentenza *Morbier*.

ne, il parametro soggettivo del consumatore medio serve unicamente a verificare se l'impiego della denominazione controversa possa indurre il consumatore a pensare, come immagine di riferimento, al prodotto che beneficia dell'indicazione geografica protetta, non rilevando in alcun modo che il consumatore venga indotto in errore: per ritenersi integrati gli estremi dell'evocazione non occorre, invero, che vi sia in concreto un rischio di confusione tra i prodotti ai quali si riferiscono la denominazione controversa e quella presumibilmente evocata¹³³. Per tale ragione, le informazioni supplementari che accompagnino eventualmente il prodotto, in quanto fornite per il tramite dell'etichetta e dell'imballaggio di esso, non assumono alcuna rilevanza ai fini della possibile esclusione dell'esistenza di una «evocazione»: proprio perché l'evocazione ricorre anche laddove sia del tutto assente il rischio di confusione, così come espressamente previsto dalle disposizioni di riferimento¹³⁴, non acquisisce alcuna rilevanza nemmeno l'indicazione della vera origine del prodotto¹³⁵.

Ciò non significa, però, che come sostenuto dalla Commissione europea e dal Governo italiano nel caso *Scotch Whisky*, la verifica circa la sussistenza di una evocazione debba essere condotta sulla base di parametri meramente oggettivi, operando cioè un confronto fra le denominazioni in questione e, quindi, prescindendo dall'applicazione del criterio soggettivo del consumatore medio: quest'ultimo criterio serve, invero, a verificare la sussistenza o meno dell'effetto evocativo sulla

base della presunta reazione del pubblico nei confronti dell'impiego del termine controverso. Nelle sentenze *Verlados* e *Queso Manchego* la Corte di giustizia ha, poi, specificato che, dal momento che occorre garantire alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche protette una «protezione effettiva e uniforme» nell'intero territorio della compagine europea, per valutare se ricorra, o non, un'evocazione, la figura di consumatore (medio) alla quale occorre fare riferimento è quella del «consumatore europeo» e non quella del consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all'evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente¹³⁶.

La precisazione si è resa necessaria, perché nelle controversie che hanno dato origine alle sentenze *Verlados* e *Queso Manchego* assumere come parametro di riferimento il consumatore dell'area geografica di riferimento avrebbe potuto incidere, rispettivamente, in negativo e in positivo, sulla qualificazione dell'impiego del termine controverso come ipotesi di evocazione: nel caso del *Verlados*, invero, con ogni probabilità i consumatori finlandesi avrebbero potuto essere a conoscenza del fatto che l'acquavite *Verlados* proveniva dal paese di Verla, perciò la denominazione *Verlados* non avrebbe potuto indurli ad associare a essa il *Calvados*, mentre nel caso del *Queso Manchego*, al contrario, i consumatori della regione *La Mancha* sarebbero stati più sensibili all'impiego di segni figurativi identici o quanto meno

(¹³³) Si vedano il punto 26 della sentenza *Cambozola*, il punto 25 della sentenza *Parmesan II* e il punto 32 della sentenza *Verlados*.

(¹³⁴) Dispongono in tal senso, invero, sia l'art. 13, par. 1, lett. b), del reg. (UE) n. 1151/2012, sia l'art. 103, par. 2, lett. b), del reg. (UE) n. 1308/2013, sia, infine, l'art. 21, par. 2, lett. b), del reg. (UE) 2019/787.

(¹³⁵) Si veda il punto 29 della sentenza *Cambozola*.

(¹³⁶) Si vedano il punto 27 della sentenza *Verlados* e il punto 50 della sentenza *Queso Manchego*.

(¹³⁷) Si vedano in proposito le Conclusioni dell'Avvocato Generale G. Pitruzzella presentate il 10 gennaio 2019 in relazione alla causa C-614/17 (che ha dato origine alla sentenza *Queso Manchego*), par. 47, nelle quali è dato rinvenire le seguenti affermazioni: «Le circostanze del procedimento principale sono tuttavia diverse da quelle del procedimento all'origine della sentenza *Viiniverla*. Riferirsi al solo consumatore locale finlandese – in grado di riconoscere, nella denominazione “*Verlados*”, il luogo di produzione del prodotto evocante – piuttosto che a quello europeo, avrebbe potuto significare, in quel caso, escludere l'esistenza di un'evocazione. Al contrario, ove si prendesse in considerazione la percezione del solo consumatore spagnolo nel procedimento principale, la constatazione di un'eventuale evocazione risulterebbe più agevole, mentre rischierebbe di essere esclusa ove si tenesse invece conto del consumatore europeo (ad esclusione del consumatore spagnolo), poiché il nesso tra la regione della Mancha e i segni figurativi e verbali delle etichette contestate risulterebbe per tale consumatore necessariamente più tenue».

molto simili a quelli associati alla denominazione protetta¹³⁷. Per tale ragione, il giudice europeo ha ritenuto opportuno chiarire che «il fatto che la denominazione controversa (...) faccia riferimento a un luogo di produzione noto ai consumatori dello Stato membro in cui è fabbricato il prodotto non costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione della nozione di “evocazione”»¹³⁸: poiché i nomi registrati vanno protetti da qualsiasi evocazione in tutto il territorio dell’Unione europea, a essere coinvolti devono essere tutti i consumatori europei.

Tuttavia, com’è stato osservato nelle Conclusioni dell’Avvocato generale interpellato in merito alla controversia che ha dato origine alla sentenza *Queso Manchego*, è evidente che il ricorso alla nozione di «consumatore europeo», seppure giustificato dall’esigenza di garantire una tutela effettiva e uniforme alle denominazioni registrate in tutta l’Unione europea, «presenta dei limiti intrinseci, trattandosi pur sempre di una *fiction juris* che tende a ridurre a denominatore comune una realtà molto variegata e poco omogenea»¹³⁹.

Facendo riferimento al consumatore europeo non può che prescindere dalle reali conoscenze di cui sono in possesso i consumatori e, quindi, in buona sostanza ci si muove sul piano di presunte reazioni del consumatore; peraltro, poiché, com’è stato espressamente sottolineato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Queso Manchego*, il consumatore europeo comprende anche «il consumatore dello Stato membro in cui si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente»¹⁴⁰, non può che condividersi che il parametro sogget-

tivo diviene, di fatto, «un criterio di giudizio di pura ragionevolezza»¹⁴¹.

8.- DOP e IGP come ingredienti e impiego delle denominazioni protette

Da ultimo, meritano di essere svolte alcune considerazioni in relazione a una recente sentenza della Corte di giustizia relativa all’impiego della denominazione protetta nella designazione di prodotti che contengano tra gli ingredienti un prodotto legittimato a fregiarsi del *nomen* registrato. Com’è noto, in seguito all’adozione del reg. (UE) n. 1151/2012, la tutela delle DOP e delle IGP è stata estesa anche ai casi in cui il relativo prodotto venga usato come ingrediente.

In proposito, giova ricordare che, nel contesto del c.d. Pacchetto qualità, nel 2010 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione recante gli «Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)»¹⁴².

In tale Comunicazione, dopo avere chiarito che una denominazione registrata come DOP o IGP può essere legittimamente indicata nell’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare, la Commissione europea ha provveduto a individuare tre condizioni che devono essere soddisfatte affinché possa considerarsi legittima la menzione di una denominazione registrata come DOP o IGP all’interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpori prodotti che beneficino della denominazione registrata, come pure nell’etichettatura,

⁽¹³⁸⁾ Si veda il punto 46 della sentenza *Queso Manchego*.

⁽¹³⁹⁾ Si vedano le Conclusioni dell’Avvocato Generale G. Pitruzzella presentate il 10 gennaio 2019 in relazione alla causa C-614/17 (che ha dato origine alla sentenza *Queso Manchego*), par. 49.

⁽¹⁴⁰⁾ Si veda il punto 50 della sentenza *Queso Manchego*.

⁽¹⁴¹⁾ Si veda, in tal senso, B. Calabrese, *La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia sulla protezione delle indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose: il caso Verlados*, cit., p. 289.

⁽¹⁴²⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)».

nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare in questione.

In primo luogo, il prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia di una DOP o IGP¹⁴³; in secondo luogo, l'ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi (la Commissione non ha reputato, tuttavia, possibile suggerire una percentuale minima uniformemente applicabile, alla luce della eterogeneità dei casi possibili)¹⁴⁴; infine, la percentuale d'incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un'IGP dovrebbe essere idealmente indicata all'interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quanto meno nell'elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all'ingrediente considerato.

Nella già ricordata pronuncia *Champagner Sorbet*, la Corte di giustizia si è palesemente ispirata agli orientamenti della Commissione europea: non solo non ha escluso che, in linea di principio, una denominazione protetta possa comparire nella denominazione di un prodotto che contempla tra i suoi ingredienti il prodotto legittimato a fregiarsi del *nomen* registrato, ma ha anche precisato che, perché tale impiego possa reputarsi legittimo, devono ricorrere le tre condizioni sopra indicate, ovverosia gli ingredienti dell'alimento non devono contemplare un prodotto comparabile con l'ingrediente DOP o IGP, la presenza del-

l'ingrediente DOP o IGP deve essere impiegato in quantità sufficiente a conferire al prodotto una qualità essenziale, e deve essere indicata, quanto meno nell'elenco degli ingredienti, la percentuale del prodotto DOP o IGP impiegato¹⁴⁵.

In merito alla circostanza che l'impiego dell'ingrediente DOP o IGP debba conferire al prodotto finito una qualità essenziale, la Corte di giustizia ha specificato, altresì, che ciò non significa che debbano essere riscontrabili in tale prodotto le caratteristiche essenziali dell'ingrediente che beneficia della denominazione protetta, essendo, al contrario, sufficiente che l'alimento presenti una caratteristica essenziale derivante dall'impiego dell'ingrediente DOP o IGP. Ad avviso del giudice europeo, nella maggior parte dei casi tale caratteristica consiste nel conferimento di un particolare aroma o gusto¹⁴⁶. Con riferimento specifico al gusto, la Corte ha precisato, però, che esso deve essere conferito dall'ingrediente DOP o IGP in misura maggiore rispetto agli altri ingredienti, altrimenti si dovrebbe concludere che l'utilizzo della denominazione protetta integri gli estremi di uno sfruttamento indebito della notorietà della DOP o della IGP¹⁴⁷.

Il fatto che le condizioni indicate dalla Commissione europea nei suoi Orientamenti siano state riprese da una sentenza interpretativa della Corte di giustizia ha conferito loro efficacia vincolante. Tuttavia, nella pronuncia *Champagner Sorbet* il giudice europeo, pur essendosi palesemente ispirato ai contenuti della Comunicazione della Commissione europea, non ne ha ripreso l'intero contenuto, tant'è vero che ha omesso di esprime-

⁽¹⁴³⁾ Si veda la Comunicazione della Commissione «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)», cit., par. 2.1.2, nella quale, sul punto, la Commissione europea precisa quanto segue: «A titolo indicativo e non restrittivo del concetto di "ingrediente comparabile", la Commissione ritiene che un formaggio a pasta erborinata (o più comunemente: "formaggio blu") sia comparabile al "Roquefort"».

⁽¹⁴⁴⁾ Nella Comunicazione della Commissione «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)», cit., par. 2.1.2., è dato rinvenire la seguente affermazione: «A titolo d'esempio, l'incorporazione di una quantità minima di una spezia che beneficia di una DOP o di un'IGP in un prodotto alimentare potrebbe eventualmente bastare per conferire una caratteristica essenziale al suddetto prodotto alimentare. Per contro, l'incorporazione di una quantità minima di carne che beneficia di una DOP o di una IGP in un prodotto alimentare non può, *a priori*, conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare».

⁽¹⁴⁵⁾ Si veda il punto 49 della sentenza *Champagner Sorbet*.

⁽¹⁴⁶⁾ Si veda il punto 51 della sentenza *Champagner Sorbet*.

⁽¹⁴⁷⁾ Si veda il punto 51 della sentenza *Champagner Sorbet*.

re qualsivoglia osservazione in merito agli altri profili considerati negli Orientamenti. La Commissione ha anche precisato, invero, che, posto il rispetto delle condizioni da essa indicate, a suo avviso, le menzioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta, così come le abbreviazioni DOP e IGP o i simboli dell'Unione europea che accompagnano la denominazione registrata, devono essere utilizzate nell'etichettatura, all'interno o in prossimità della denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare soltanto se risulta chiaramente che il prodotto alimentare in questione non beneficia esso stesso di una DOP o IGP. In caso contrario, secondo la Commissione, si configurerebbe la fattispecie «di sfruttamento indebito della reputazione di questa DOP o IGP e di inganno del consumatore». Ad esempio, le denominazioni di vendita «pizza al Roquefort» o «pizza con Roquefort DOP», secondo la Commissione, non sarebbero in conflitto tra loro. Per contro, la denominazione di vendita «Pizza al Roquefort DOP» sarebbe chiaramente sconsigliata, perché «potrebbe dare al consumatore l'impressione che sia la pizza stessa a beneficiare della DOP»¹⁴⁸.

Al contempo, la Commissione europea ha specificato che «se in un prodotto alimentare è stato utilizzato un ingrediente comparabile ad un ingrediente che beneficia di una DOP o di una IGP, la denominazione registrata come DOP o come IGP dovrebbe apparire solo nell'elenco degli ingredienti, secondo modalità analoghe a quelle seguite per gli altri ingredienti ivi menzionati. In particolare, bisognerebbe utilizzare caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni, dello stesso colore

ecc.»¹⁴⁹.

Infine, la Commissione si è pronunciata anche in merito alla presenza, nel disciplinare di produzione di un prodotto che si fregia di una DOP o di una IGP registrata, di disposizioni relative all'impiego di una DOP o IGP registrata nell'etichettatura di altri prodotti alimentari: ad avviso della Commissione, «in linea di massima nel disciplinare di produzione di un prodotto a DOP o IGP registrata non dovrebbero figurare disposizioni relative all'impiego di una DOP o IGP registrata nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, in quanto il rispetto della normativa vigente dell'Unione da parte degli operatori economici costituisce una garanzia adeguata»¹⁵⁰. Disposizioni simili potrebbero essere eccezionalmente inserite nel disciplinare di produzione soltanto laddove servissero a risolvere una difficoltà specifica chiaramente individuata e solo a condizione che fossero «oggettive, proporzionate e non discriminatorie»¹⁵¹.

Poiché, come si è già avuto modo di osservare, le sentenze interpretative della Corte di giustizia (a differenza delle Comunicazioni della Commissione europea) hanno efficacia vincolante, le indicazioni formulate dal giudice europeo nella sentenza *Champagner Sorbet* non possono essere disattese. Ciò nondimeno, tali indicazioni non paiono esaustive. Fatta eccezione per la regola contemplata dagli articoli 13, par. 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1151/2012, 103, par. 2, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1308/2013 e 21, par. 2, lettere a) e b), del Reg. (UE) 2019/787, in forza della quale i nomi registrati sono protetti contro «qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto», così «come contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione», anche nel caso in cui i

⁽¹⁴⁸⁾ Si veda la Comunicazione della Commissione «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)», cit., par. 3.

⁽¹⁴⁹⁾ Si veda la Comunicazione della Commissione «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)», cit., par. 4.

⁽¹⁵⁰⁾ Si veda la Comunicazione della Commissione «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)», cit., par. 2.2.

⁽¹⁵¹⁾ Si veda la Comunicazione della Commissione «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)», cit., par. 2.2., in cui la Commissione afferma altresì: «In ogni caso, le disposizioni eventualmente figuranti nel disciplinare di produzione non possono avere per oggetto o per effetto la modifica della normativa in vigore».

prodotti legittimati a fregiarsi di essi siano utilizzati come ingrediente, l'assenza di una disciplina armonizzata sul punto ha consentito agli Stati membri di ideare soluzioni nazionali al problema della necessità di garantire un'adeguata tutela alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche protette allorquando siano impiegate nella designazione di prodotti che contengano tra gli ingredienti il prodotto legittimato a fregiarsi di esse.

Per quanto concerne più nello specifico il nostro ordinamento giuridico, merita di essere rammentato che il d. lgs. 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», all'art. 1, comma 1°, lett. c) contempla una disposizione – in forza della quale la condotta degli operatori che facciano riferimento nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di «prodotti composti, elaborati o trasformati» a una o più denominazioni protette è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da euro 2.500 ad euro 16.000. La disposizione precisa, però, subito dopo, che non incorrono in tale sanzione gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato, che siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta (o, in mancanza, direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e risultino pertanto inseriti in un apposito registro¹⁵².

Si è osservato, al riguardo, che, in ragione di

quanto affermato dalla Corte di giustizia nella pronuncia *Champagner Sorbet*, le autorizzazioni consortili alle quali fa riferimento tale disposizione possono essere considerate legittime in quanto sono funzionali alla verifica relativa alla sussistenza delle condizioni di lealtà commerciale a tutela della concorrenza e dei consumatori¹⁵³. Il ruolo assegnato ai consorzi di tutela da tale disposizione si giustifica, invero, alla luce della necessità di subordinare all'espletamento di un controllo preventivo l'impiego della denominazione protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati, al fine di assicurare che non aumenti eccessivamente l'immissione in commercio di prodotti che vantano illegittimamente caratteristiche qualitative legate alle DOP e alle IGP. Non vi è chi non veda, però, come un intervento del legislatore europeo sul punto sia auspicabile, se non altro per garantire che la tutela approntata nel territorio dell'intera compagine europea sia uniforme.

9.- Considerazioni conclusive

L'*excursus* giurisprudenziale condotto, per quanto parziale, consente di osservare che l'apporto della Corte di giustizia ha condotto a un progressivo rafforzamento della tutela riconosciuta dall'ordinamento giuridico europeo alle indicazioni geografiche registrate in relazione ai prodotti agricoli e alimentari (compresi, ovviamente, i prodotti del settore vitivinicolo e le bevande spiritose).

Il *fil rouge* che lega le pronunce esaminate in que-

⁽¹⁵²⁾ Si veda in proposito A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, cit., p. 440, la quale ricorda che «In Francia, il problema dei prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti ha dato luogo ad una grande varietà di conflitti, rivelando una "intensità variabile" della protezione» e rinvia ai contributi di N. Olszak, *La constitutionnalité de la défense de la notoriété des appellations d'origine* (Note sous Cass. comm, 14 janvier 2014, QPC, *Euralis c. CIVC*), in *Rev. droit rural*, n. 423, mai 2014, 47 ss. e C. Le Goffic, *La référence à un ingrédient bénéficiant d'une dénomination géographique protégée, ou quand la cuisine rencontre le droit*, in *Propriétés intellectuelles*, n. 41, 2011, p. 374 ss.

⁽¹⁵³⁾ Si veda, in tal senso, V. Rubino, *La Corte di giustizia chiarisce i criteri per l'uso legittimo di una DOP – IGP come ingrediente caratterizzante nell'etichettatura degli alimenti trasformati o composti*, in *Alimenta*, 9/2018, p. 191, ad avviso del quale «Se, infatti, la condizione posta dalla Corte per l'impiego lecito delle denominazioni geografiche protette come ingredienti caratterizzanti è il carattere qualitativamente determinante della loro funzione nella formula dei prodotti elaborati o composti, la "ratio" di una restrizione quale quella contenuta nella nostra normativa di riferimento non può che reggersi sulla necessità di assicurare un controllo preventivo della sussistenza di siffatta condizione, onde evitare la diffusione incontrollata sul mercato di prodotti che vantano caratteristiche qualitative legate alle DOP e alle IGP in realtà inconsistenti».

sta sede risiede, invero, nella costruzione di un regime di tutela la cui forza si basa sulla sua ampiezza, tanto sul piano “territoriale”, quanto su quello contenutistico.

Per quanto concerne il piano “territoriale”, non v’è dubbio che le pronunce *Parmesan II* e *Rioja II* abbiano determinato l’introduzione, nella pertinente normativa europea, di disposizioni volte a migliorare (per lo meno, in linea teorica) l’efficacia della protezione accordata alle indicazioni geografiche registrate all’interno della compagine europea: la previsione di una tutela *ex officio* anche da parte degli Stati di commercializzazione dei prodotti tutelati in quanto legittimati a fregiarsi della denominazione protetta, ha consentito di superare «la frammentazione della tutela propria della situazione precedente»¹⁵⁴, che, di fatto, aveva comportato un indebolimento delle indicazioni geografiche registrate sul mercato interno. Avendo fatto gravare sugli operatori l’onere (anche economico) di azionarsi allorché la condotta illecita fosse stata posta in essere in uno Stato membro diverso da quello di produzione, si era finito con il compromettere l’effettività del riconoscimento a tutti gli operatori della zona geografica di riferimento che avessero rispettato il disciplinare di produzione della esclusività dell’impiego del *nomen* registrato, sia perché era tutt’altro che facile venire a conoscenza di eventuali condotte illecite, sia perché i costi delle azioni legali spesso operavano da deterrente.

La tutela *ex officio*, così come congegnata dalla disciplina vigente, garantisce, per lo meno in linea di principio, il superamento di tali criticità.

Parimenti, la formalizzazione, nelle disposizioni relative al disciplinare di produzione, della facoltà di subordinare l’impiego del *nomen* registrato al rispetto dell’obbligo di effettuare il condizionamento del prodotto nella regione di produzione dello stesso, ha rafforzato la posizione delle comunità di produttori localmente stabiliti nell’area geografica di riferimento, attribuendo loro il

ruolo, al tempo stesso, di custodi e di garanti del *quid pluris* di cui sono in possesso, in termini qualitativi e reputazionali, i prodotti ottenuti nel rispetto del disciplinare di produzione.

Sul piano contenutistico, (come, peraltro, si è già avuto modo di osservare) le sentenze esaminate hanno comportato una dilatazione delle condotte passibili di essere qualificate come illecite. Sotto tale profilo, l’evoluzione conosciuta dalla fattispecie della «evocazione» è a dir poco significativa, anche perché ha interessato sia il presupposto in presenza del quale può reputarsi sussistente tale condotta, sia i parametri soggettivo e oggettivo da prendere in considerazione nell’effettuare la valutazione circa la sua sussistenza.

Per quanto concerne il presupposto in presenza del quale una condotta può essere qualificata come «evocazione», la «similarità fonetica e visiva», sulla quale si sono fondate le prime pronunce della Corte di giustizia, ha lasciato ormai il posto al concetto, assai più ampio, della «somiglianza concettuale», riscontrabile per giunta anche fra espressioni appartenenti a lingue diverse e tra elementi figurativi.

In relazione ai parametri soggettivi e oggettivi ai quali occorre fare riferimento per valutare la sussistenza o meno della fattispecie della evocazione, la figura del consumatore medio europeo, traducendosi in buona sostanza in un parametro astratto, ha senz’altro contribuito ad ampliare ulteriormente la possibilità di reputare integrati gli estremi dell’effetto evocativo. Parimenti, per quanto concerne, più nello specifico, il parametro oggettivo, mentre in un primo momento la Corte di giustizia ha indicato come uno degli indici da prendere sicuramente in considerazione ai fini della valutazione dell’effetto evocativo l’impiego della denominazione controversa in relazione a prodotti analoghi, successivamente, grazie anche alla complicità del dato normativo, tale indice ha visto progressivamente diminuire la sua rilevanza: in uno dei suoi più recenti orientamenti il giu-

⁽¹⁵⁴⁾ Si veda, in tal senso, V. Rubino, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, cit., p. 9.

dice europeo ha statuito, invero, che alle indicazioni geografiche registrate è riconosciuta una «protezione ad ampio raggio», che, come tale, si estende a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di esse, a prescindere dal fatto che tali usi riguardino, o non, prodotti comparabili o simili o servizi.

Le pronunce esaminate restituiscono, dunque, il quadro di un regime di tutela che rafforza la natura pubblicistica delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, nella misura in cui mira ad avvalorare il legame esistente fra le qualità possedute da determinati prodotti e i fattori naturali e umani propri di un'area geografica di riferimento, legame che, com'è stato osservato da un autorevole orientamento dottrinale, sottintende «un'idea di "territorio" come canone di identità e garanzia, che non si risolve in un semplice dato geografico, ma si identifica con la comunità di produttori localmente stabilita» e «valorizza sul mercato questa "appartenenza" attribuendone i benefici a "una collettività unitariamente considerata"»¹⁵⁵.

Rimane, nondimeno, sullo sfondo la questione, tutt'altro che facile da risolvere, della possibile individuazione di strumenti giuridici idonei a garantire alla severità del sistema di tutela predisposto a livello europeo un'adeguata efficacia anche nel contesto delle relazioni commerciali internazionali.

ABSTRACT

La Corte di giustizia ha contribuito, con un numero decisamente ampio di pronunce, a meglio delineare i contorni del sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate approntato dall'ordinamento giuridico europeo.

La Corte di giustizia è stata investita di questioni attinenti al sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate in circostanze differenti e a vario titolo: talvolta, in occasione di ricorsi per inadempimento

(come nei famosi casi Parmesan e Rioja); talvolta, in occasione di ricorsi di annullamento (come nell'altrettanto famoso caso Feta); nella maggior parte dei casi, in occasione di rinvii pregiudiziali, volti per lo più a ottenere indicazioni in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni relative alle fattispecie che integrano gli estremi di una violazione della tutela riconosciuta a livello europeo alle indicazioni geografiche registrate.

Il presente contributo mira ad analizzare, con un approccio sistematico, i tratti salienti delle principali pronunce della Corte di giustizia sul punto, al fine di evidenziare che le sentenze Époisses (1998), Cambozola (1999), Rioja II (2000), Parmesan II (2008), Verlados (2016), Champagner Sorbet (2017), Scotch Whisky (2018), Queso Manchego (2019), Morbier (2020), Champanillo (2021), possono ben essere considerate le tappe essenziali di un processo evolutivo che, grazie anche alle conclusioni degli Avvocati Generali di volta in volta interpellati, ha portato a un rafforzamento della tutela europea delle indicazioni geografiche registrate.

The Court of Justice has contributed, through a decidedly large number of pronouncements, to better define the boundaries of the protection scheme for registered geographical indications provided by the European legal system.

The Court of Justice has been referred to about questions relating to the protection scheme for registered geographical indications under different circumstances and in various capacities: at times regarding infringement proceedings (as in the famous Parmesan and Rioja cases); other times regarding annulment actions (as in the equally famous Feta case); but in most cases about preliminary ruling, mostly aimed at obtaining guidance as to the correct interpretation of the provisions relating to the cases that constitute a violation of the protection recognized at European level for registered geographical indications.

⁽¹⁵⁵⁾ Espressamente in tal senso F. Albisinni, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, cit., p. 458.

*The present paper looks at and analyses, through a systematic approach, the salient features of the main pronouncements of the Court of Justice, in order to highlight that the judgments *Époisses* (1998), *Cambozola* (1999), *Rioja II* (2000), *Parmesan II* (2008), *Verlados* (2016), *Champagner Sorbet* (2017), *Scotch Whiskey**

*(2018), *Queso Manchego* (2019), *Morbier* (2020), *Champanillo* (2021), can well be considered the essential stages of an evolutionary process that, thanks also to the opinions of the Advocate General consulted on each and every individual case, has resulted in strengthening the European protection of registered geographical indications.*

□